SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 dicembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle attività produttive

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 novembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Quilici Claudia Marcela, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Quilici Claudia Marcela, nata a Santa Fè (Argentina) il 20 settembre 1966, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del suo titolo professionale argentino di «Trabajador social», come attestato dal certificato rilasciato dal «Colegio profesional de Trabajadores sociales» di Santa Fè, cui è iscritta da giugno 1997, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che è in possesso del titolo accademico di «Asistente social» conseguito presso la «Escuela de servicio social» di Santa Fé (Argentina) nell'ottobre 1991;

Considerato altresì che ha conseguito anche il titolo di «Licenciado en Trabajo Social» nel dicembre 1997 presso l'Università nazionale di Entre Rios di Paranà;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2003;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, con nota datata 9 ottobre 2003, in cui si esprime parere favorevole per l'iscrizione nella sezione A dell'albo, come richiesto dalla migrante, con l'applicazione di misura compensativa oppure per l'iscrizione nella sezione B senza l'applicazione di misura compensativa;

Vista la nota del 23 ottobre 2003 con la quale la sig.ra Quilici propone domanda per l'iscrizione alla sezione B dell'albo;

Ritenuto pertanto che la richiedente sia in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Quilici Claudia Marcela, nata a Santa Fè (Argentina) il 20 settembre 1966, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 18 novembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A12845

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 2003.

Variazione di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato, modifica del contenuto di nicotina e catrame nonché indicazione del tenore di monossido di carbonio di varie marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e catrame delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 2002;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste l'istanze con le quali le ditte British American Tabacco Italia S.p.a. e la International Tobacco Agency Srl hanno richiesto il cambio di denominazione di varie marche di tabacco lavorato;

Viste le istanze con le quali le ditte Reemtsma Distribution Company Italy Srl, Gutab Sas, International Tobacco Agency Srl e JT International Italia Srl, hanno richiesto il cambio di denominazione e la modifica del contenuto dichiarato di nicotina e catrame di varie marche di tabacco lavorato nonché l'indicazione del tenore di monossido di carbonio;

Ritenuto che occorre provvedere in linea con le citate istanze;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione delle seguenti marche è così modificata:

MARCA - SIGARETTE

DA	BF	A	BF RED
DA	BF LIGHTS	A	BF BLUE
DA	BF ULTRA ONE	A	BF SILVER
DA	BOSS FULL FLAVOUR	A	BOSS CLASSIC
DA	BOSS LIGHT	A	BOSS GOLD
DA	WEST	A	WEST RED
DA	WEST 100'S	A	WEST RED 100'S
DA	WEST LIGHTS	A	WEST SILVER
DA	WEST LIGHTS 100'S	A	WEST SILVER 100'S

MARCA – SIGARI ALTRI

DA VILLIGER KIEL MILD A VILLIGER KIEL SUMATRA

MARCA – SIGARETTI ALTRI

DA COBURN FULL FLAVOR A COBURN RED
DA COBURN LIGHTS A COBURN BLUE
DA MERCATOR MINI MILD A MERCATOR MINI MELLOW
DA ST. LUIS QUEEN A ST. LOUIS QUEEN
DA VILLIGER KIEL JUNIOR A VILLIGER KIEL JUNIOR SUMATRA

MARCA – TRINCIATO PER SIGARETTE

DA DRUM A DRUM HALFZWARE
DA DRUM EXCELLENT MILD SHAG A DRUM BRIGHT BLUE
DA DRUM EXTRA MILDE A DRUM YELLOW
DA DRUM ULTRA MILDE SHAG A DRUM WHITE
DA WEST A WEST RED

MARCA – TRINCIATO PER PIPA

DA AMPHORA MELLOW BLEND A AMPHORA MATURE BLEND
DA CAPSTAN MEDIUM A CAPSTAN ORIGINAL NAVY CUT
DA DUNHILL STANDARD MIXTURE MEDIUM A DUNHILL STANDARD MIXTURE
DA DUNHILL STANDARD MIXTURE MILD A DUNHILL STANDARD MIXTURE MELLOW
DA SKANDINAVIK LIGHT A SKANDINAVIK WHITE
DA SKANDINAVIK MILDLY AROMATIC A SKANDINAVIK AROMATIC

Art. 2.

Il contenuto di nicotina e catrame delle seguenti marche di sigarette è così modificato:

Marca	mg/sigaretta nicotina / catrame Da			mg/sigaretta nicotina / catrame a	
BF RED	0,90	12,0		0,80	10,0
BOSS CLASSIC	0,90	12,0		0,80	10,0
BOSS GOLD	0,60	7,0		0,70	8,0
CAMEL	0,70	10,0		0,80	10,0
CAMEL BALANCED FLAVOUR	0,70	9,0		0,80	9,0
CAMEL FILTERS	0,80	10,0		0,90	10,0
CAMEL FILTERS 100"S	0,80	10,0		0,90	10,0
CAMEL REFINED FLAVOUR	0,30	4,0		0,40	4,0
CAMEL SUBTLE FLAVOUR	0,60	8,0		0,70	8,0
CAMEL SUBTLE FLAVOUR 100'S	0,70	8,0		0,80	8,0
MARS KS FILTER	0,90	12,0		0,90	10,0
WEST RED	0,90	12,0		0,90	10,0
WEST RED 100'S	1,00	12,0		0,90	10,0
WEST SILVER 100'S	0,80	8,0		0,70	8,0
WINSTON BALANCED BLUE	0,60	8,0		0,70	8,0
WINSTON SUBTLE SILVER	0,30	4,0		0,40	4,0

Art. 3.

Per le seguenti marche di sigarette il contenuto di monossido di carbonio è fissato nella misura a fianco specificata:

Marca	**mg/sigaretta**
BF RED	10
BF BLUE	8
BF SILVER	2
BOSS CLASSIC	10
BOSS GOLD	8
MARS KS FILTER	10
WEST RED	10
WEST RED 100'S	10
WEST SILVER	7
WEST SILVER 100'S	8

Art. 4.

Le scorte delle suindicate marche di sigari, sigaretti e del tabacco da fumo trinciato per sigarette e per pipa, già fabbricate, potranno essere immesse in consumo fino al 30 settembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economici-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 387

03A13018

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 luglio 2003.

Rifinalizzazione di risorse assegnate - riserva IRCCS, Policlinici universitari a gestione diretta, IZS e ISS - Programma investimenti ex art. 20, legge n. 67/1988.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 34.000 miliardi di lire;

Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che dispone che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali, i policlinici universitari a gestione diretta e l'istituto superiore di sanità possano essere ammessi direttamente a beneficiare delle risorse di cui all'art. 20 della citata legge n. 67/1988, a valere su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo parere della Conferenza Stato-regioni;

Vista la deliberazione CIPE del 6 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro programmatico per il completamento del suddetto programma di investimenti in sanità, nella quale viene riservata, agli enti di cui all'art. 4, comma 15, della citata legge n. 412/1991, la quota di lire 1.226.811.000.000;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, della delibera CIPE del 6 agosto 1999, recante il «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE»;

Vista la delibera CIPE del 30 giugno 1999 che assegna tra gli altri:

all'Istituto neurologico «C. Besta» di Milano la somma di 14.719.021,60 euro (lire 28.500 milioni) per l'intervento denominato «Completamento nuove costruzioni e messa a norma»;

al Policlinico di Catania la somma 3.098.741,39 euro (lire 6.000 milioni) per l'intervento denominato «Completamento opere per la messa in sicurezza dei percorsi di emergenza»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 18 aprile 2000 che assegna tra gli altri:

all'I.N.R.C.A per le sedi marchigiane la somma complessiva di 6.032.216,58 euro (lire 11.680 milioni) in particolare all'I.N.R.C.A. sede di Ancona per «Realizzazione nuovo stabulario, adeguamento del Dipartimento ricerche alla normativa di sicurezza» la somma di 981.268,11 euro (lire 1.900 milioni); all'I.N.R.C.A sede di Ancona per «Ristrutturazione complesso di via della Montagnola» la somma di 929.622,42 euro (lire 1.800 milioni); all'I.N.R.C.A sede di Ancona per «Realizzazione International Centre for Longevity and Aging» la somma di 1.324.711,95 euro (lire 2.565 milioni); all'I.N.R.C.A sede di Fermo per «Ampliamento servizi tecnologici e ristrutturazione edilizia e funzionale di parte dell'edificio» la somma di 1.226.585,14 euro (lire 2.375 milioni); all'I.N.R.C.A sede di Appignano per «Trasformazione attuale sede in RSA» la somma di 1.570.028,97 euro (lire 3.040 milioni);

all'Istituto per la ricerca sul cancro di Genova la somma di 2.850.842,08 euro (lire 5.520 milioni) per l'intervento denominato «Day hospital e messa a norma e completamento piani I e II, a condizione che sia verificata la compatibilità della struttura da realizzare con il contesto ospedaliero di San Martino»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 3 aprile 2001 che assegna tra gli altri:

all'Istituto per la ricerca sul cancro di Genova la somma di 6.414.394,69 euro (lire 12.420 milioni) per l'intervento denominato «Ampliamento completamento e messa a norma edilizia e impiantistica aree di degenza»;

Visto il decreto dirigenziale 13 marzo 2002 di ammissione a finanziamento di 732.026,01 euro (lire 1.417.400.000) a favore del Policlinico di Catania, quale quota parte delle risorse assegnate allo stesso con la citata delibera CIPE 30 giugno 1999;

Viste le richieste presentate dai citati enti di rifinalizzazione delle risorse finanziarie disponibili ed esaminata la relativa documentazione;

Decreta:

Art. 1.

Policlinico di Catania: il finanziamento residuo pari a 2.366.715,38 euro, derivante dalle risorse in premessa citate, assegnate con delibera CIPE 30 giugno 1999 al Policlinico, è revocato e riassegnato allo stesso Policlinico per la realizzazione dell'intervento «Completamento e messa a norma dell'edificio destinato a medicina interna».

Istituto neurologico «C. Besta» di Milano: il finanziamento pari a 14.719.021,60 euro, in premessa citato, assegnato con delibera CIPE 30 giugno 1999 all'Istituto, è revocato e riassegnato allo stesso Istituto per la realizzazione dell'intervento «Cofinanziamento realizzazione nuova sede presso Milano-Bicocca».

I.N.R.C.A. sedi marchigiane: i finanziamenti pari a 6.032.216,58 euro, in premessa citati e assegnati con decreto ministeriale 18 aprile 2000 all'I.N.R.C.A per le sedi marchigiane, sono revocati e riassegnati allo stesso I.N.R.C.A per le sedi marchigiane per la realizzazione dei seguenti interventi:

I.N.R.C.A. ex azienda agraria Falconara (Ancona) «Realizzazione nuovo stabulario, previa ristrutturazione di una parte dell'ex capannone dell'ex azienda agraria di proprietà dell'I.N.R.C.A sito in via Fossatello che attualmente non è utilizzato ad uso archivio generale dell'Ente» per un importo di 802.186,68 euro;

I.N.R.C.A. ex azienda agraria Falconara (Ancona) «Lavori di adeguamento alla normativa dei vigili del fuoco e alle norme CEI dell'Archivio generale dell'I.N.R.C.A. sito dell'ex azienda agraria di proprietà dell'I.N.R.C.A» per un importo di 183.006,50 euro;

I.N.R.C.A. sede di Ancona «Lavori di risanamento della struttura pilastrata in ferro perimetrale prefabbricata della palestra al IV piano del corpo centrale, sostituzione infissi esterni in alluminio anodizzato, compartimentazione REI 120 doppia controsoffittatura, e rivestimento pilastrini sostituzione copertura, impianto elettrico, impianto rilevazione fumi ospedale I.N.R.C.A. via Montagnola» per un importo di 280.642,68 euro;

I.N.R.C.A. sede di Ancona «Ristrutturazione di parte dei bagni dei piani 2°, 3° 4° dei reparti del corpo C e ristrutturazione della terapia intensiva nel complesso ospedaliero U. Sestilli» per un importo di 564.229,16 euro;

I.N.R.C.A. sede di Ancona «Servizio di medicina nucleare - Fornitura e posa in opera di una nuova Gamma camera e l'aggiornamento di una esistente» per un importo di 629.267,61 euro;

I.N.R.C.A sede Dipartimento ricerche via Birarelli e Villa Gusso via S. Margherita n. 5 - Ancona «Realizzazione dell'ICLA localizzata presso il Dipartimento ricerche di via Birarelli - Ancona - Consolidamento della quinta muraria confinante con la sala Auditorium di Villa Gusso» per un importo di 782.463,19 euro;

I.N.R.C.A. sede di Fermo «Ampliamento dei servizi tecnologici e ristrutturazione edilizia e funzionale di parte dell'edificio e acquisto apparecchiature sanitarie» per un importo di 663.510,77 euro;

I.N.R.C.A. sede di Appignano «Trasformazione attuale sede in RSA» per importo di 2.126.909,99 euro.

Istituto per la ricerca sul cancro di Genova: i finanziamenti per un importo complessivo di 9.265.236,77 euro, in premessa citati e assegnati con decreto ministeriale 18 aprile 2000 e con decreto ministeriale 3 marzo 2001 all'Istituto, sono revocati e riassegnati allo stesso Istituto per la realizzazione dell'intervento «Ristrutturazione ed ampliamento per laboratori, diagnostica e farmacia; adeguamento sistema informatico».

Art. 2.

Gli interventi verranno ammessi a finanziamento, su richiesta degli enti interessati, con successivo atto, con le procedure previste nell'Accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, tenuto conto di eventuali accordi da sottoscrivere con gli stessi enti.

Roma, 11 luglio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 41

03A12881

DECRETO 30 ottobre 2003.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale naturale «Prealpi», in Villa d'Almé.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 13 maggio 2003 con la quale la società Fonti Prealpi S.p.a. con sede in Almé (Bergamo), viale Italia n. 99, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Prealpi» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Monte dei Giubilini sita in comune di Villa d'Almé (Bergamo), oltre alla dicitura «Può avere effetti diuretici» già riconosciuta, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati e le proprietà digestive;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto dirigenziale 16 gennaio 2001, n. 3347-219 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale Prealpi;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 16 luglio 2003, favorevole in merito alla suddetta richiesta, a condizione che «l'ARPA Lombardia dipartimento di Bergamo confermi che per la determinazione di tutti i parametri di cui ai punti 2-7 dell'art. 6 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, così come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001 siano stati utilizzati i metodi riportati negli standard methods for the examination of water and wastewater dell'American Public Health Association»;

Considerato che la società Fonti Prealpi, con nota dell'11 agosto 2003, ha prodotto una nuova certificazione analitica relativa a campioni di acqua minerale Prealpi prelevati in data 21 luglio 2003 e che la stessa certificazione analitica è stata trasmessa al Consiglio superiore di sanità nell'ambito di una ricognizione avviata nel settore delle acque minerali;

Visto il parere favorevole espresso dalla III sezione del Consiglio superiore di sanità in merito all'analisi chimica suddetta;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Prealpi» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Monte dei Giubilini, sita in comune di Villa d'Almé (Bergamo), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici. Indicata per l'alimentazione dei neonati, per la preparazione degli alimenti dei neonati; stimola la digestione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 ottobre 2003

Il direttore generale: OLEARI

03A12417

DECRETO 30 ottobre 2003.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Nuova Acquachiara», in Valli del Pasubio, società Norda S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il proprio decreto 7 novembre 1996, n. 2971 con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Nuova Acquachiara», originariamente denominata Nuova Dolomiti, che sgorga dalla sorgente Dolomiti II nell'ambito della concessione Fonte Dolomiti Ovest sita in comune di Valli del Pasubio (Vicenza) e con il quale sono state autorizzate per le etichette le seguenti indicazioni: «Può avere effetti diuretici, è indicata nelle diete povere di sodio»;

Vista la domanda in data 11 dicembre 2002 con la quale la società Norda S.p.a. con sede in Milano, via Bartolini n. 9, ha chiesto di poter riportare sulle etichette, oltre alle sopra citate diciture, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 18 giugno 2003 e del 21 ottobre 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Nuova Acquachiara» che sgorga dalla sorgente Dolomiti II nell'ambito della concessione Fonte Dolomiti Ovest sita in comune di Valli del Pasubio (Vicenza), oltre alle indicazioni di cui al sopra citato decreto dirigenziale 7 novembre 1996, n. 2971, possono essere riportate anche le seguenti: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati».

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2003

Il direttore generale: OLEARI

03A12418

DECRETO 3 novembre 2003.

Definizione transattiva delle controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 2003, n. 129, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati»;

Viste le sentenze 27 novembre 1998, n. 21060 del tribunale civile di Roma e 4 ottobre 2000, n. 3242 della Corte di appello di Roma;

Visto il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, concernente la proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici, nonché il finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche e delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, della citata legge, che dispone che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano fissati i criteri di definizione delle transazioni, basandosi sulle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, ivi compresi gli importi fissati nello stesso documento conclusivo, da considerare limiti massimi inderogabili;

Visto il citato decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con il quale è stato costituito un gruppo tecnico con il compito di individuare congrui criteri di quantificazione delle possibili pretese creditorie ed eventuali prospettive di definizione transattiva delle vertenze in atto con pazienti emofiliaci danneggiati a causa di emoderivati infetti;

Ritenute condivisibili le risultanze del lavoro svolto dal citato gruppo paritetico ed esaminati, in particolare, i criteri dal medesimo elaborati, in ottemperanza alle finalità ad esso assegnate dal decreto istitutivo;

Preso atto della necessità di dar seguito al disposto normativo di cui al menzionato art. 3, comma 2, e di fissare, quindi, i criteri da utilizzare per la definizione delle transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati da emoderivati infetti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al risarcimento dei danni subiti dai soggetti emofiliaci a seguito di assunzione di emoderivati infetti si provvede in base ai seguenti criteri:

a) stipula di atto formale di transazione con gli aventi causa da danneggiati deceduti;

b) stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole;

c) stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati viventi che hanno azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole.

2. La competente Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi di sistema del Ministero della salute è incaricata di predisporre tre moduli transattivi distinti, rispettivamente, per le posizioni indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1.

Art. 2.

1. Gli oneri derivanti dall'art. 1 graveranno sul capitolo 3300 dell'unità previsionale di base 3.1.2.1 «Indennizzi alle vittime di trattamenti da emoderivati» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2003 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 3.

1. I pagamenti delle somme da erogare in sede transattiva ai soggetti di cui all'art. 1, saranno effettuati non appena prodotta dagli interessati la certificazione necessaria: *a)* alla esatta identificazione del soggetto stesso; *b)* alla verifica della patologia contratta; *c)* all'accertamento della posizione di erede (legittimo o testamentario), in caso di sopravvenuto decesso del danneggiato.

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto.

2. La documentazione di cui al comma 1, sarà acquisita dall'Amministrazione per il tramite dei legali difensori in giudizio dei soggetti danneggiati.

Art. 4.

1. La definizione delle procedure per la stipula degli atti di transazione di cui al presente decreto è affidata alla Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema del Dipartimento della qualità presso il Ministero della salute.

2. La citata Direzione generale provvederà a:

a) monitorare le procedure di transazione;

b) riferire al Ministro della salute lo stato e l'andamento dei lavori, anche al fine del controllo dell'autorizzazione alla spesa di cui alla legge 20 giugno 2003, n. 141.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo ai sensi della normativa vigente e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2003

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 138

03A13017

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Alto Jonio a r.l.», in Amendolara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Vista la nota n. 157974 del 10 ottobre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della soc. coop. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa produzione e lavoro «Alto Jonio a r.l.», con sede in Amendolara (Cosenza), alla via Nazionale n. 41 costituita con atto notaio dott. Falsetti Francesco in data 29 ottobre 1988, rep. n. 5181, r.s. 1895, trib. di Castrovillari, pos. B.U.S.C. n. 2944/239381.

Cosenza, 31 ottobre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A12592

DECRETO 4 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Hover Tiber», in Fiumicino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'ado-

zione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 settembre 2001 con il quale venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Resiti Gennaro;

Vista la circolare del comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Resiti Gennaro;

Decreta

di nominare il dott. Giulio Stoppa, residente in Roma, via di Porta Angelica n. 63, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Hover Tiber», con sede in Fiumicino, costituita in data 30 giugno 1994, rogito notaio Massimo Recchi, rep. n. 19576, B.U.S.C. n. 34009.

Roma, 4 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A12524

DECRETO 4 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Iniziative editoriali Italia», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 3 febbraio 2000, 25 marzo 2001 e 22 novembre 2001 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Tommaso D'Altilia;

Vista la circolare del comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Tommaso D'Altilia;

Decreta

di nominare il dott. Otello La Rosa, residente in Roma, via Tiburtina n. 364, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Iniziative Editoriali Italia», con sede in Roma, costituita in data 18 dicembre 1990, rogito notaio Marco Cordero di Montezemolo, rep. n. 11120, B.U.S.C. n. 32176/250777.

Roma, 4 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A12525

DECRETO 4 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Il Rubino», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 7 settembre 2000-15 marzo 2001 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Fabrizio Piro;

Vista la circolare del comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Fabrizio Piro;

Decreta

di nominare il dott. Giampaolo Gatti, residente in Roma, via dei Villini n. 37, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Il Rubino», con sede in Roma, costituita in data 9 marzo 1991, rogito notaio Domenico Gallelli, rep. n. 105948, B.U.S.C. n. 32825/256596.

Roma, 4 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A12526

DECRETO 4 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Kronos Le Soleil», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 15 marzo 2000 e 23 marzo 2001 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Vincenti Silvano;

Vista la circolare del comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Vincenti Silvano;

Decreta

di nominare il dott. Mariani Franco, residente in Roma, via Ferdinando Palasciano, 24, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Kronos Le Soleil», con sede in Roma, costituita in data 18 dicembre 1990, rogito notaio Andrea Sacchetti, rep. n. 11792, B.U.S.C. n. 32279/251352.

Roma, 4 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A12527

DECRETO 4 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Domus Prima», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale di mancata ispezione del 13 ottobre 1999 con il quale venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Marchetti Giuliano;

Vista la circolare del comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Marchetti Giuliano;

Decreta

di nominare il dott. Giampaolo Gatti, residente in Roma, via dei Villini, 37, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Domus Prima», con sede in Roma, costituita in data 8 agosto 1977, rogito notaio Andrea Jemma, rep. n. 21258, B.U.S.C. n. 23921/154020.

Roma, 4 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A12528

DECRETO 4 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «C.A.D.M.O.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 6 ottobre 2000 e 4 maggio 2001 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Terzoli Edmondo;

Vista la circolare del comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Terzoli Edmondo;

Decreta

di nominare il dott. Mariani Franco, residente in Roma, via Ferdinando Palasciano, n. 24, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «C.A.D.M.O.», con sede in Roma, costituita in data 19 giugno 1990, rogito notaio Gian Vincenzo Nola, rep. n. 38211, B.U.S.C. n. 31947.

Roma, 4 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A12529

DECRETO 4 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Nuova Sar 88», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 15 maggio 1997-14 giugno 2001 e 12 gennaio 2001 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Scialanga Bartolomeo;

Vista la circolare del comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Scialanga Bartolomeo;

Decreta

di nominare il dott. Giulio Stoppa, residente in Roma, via di Porta Angelica n. 63, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Nuova Sar 88», con sede in Roma, costituita in data 16 giugno 1988, rogito notaio Michele Santarcangelo, rep. n. 5345, B.U.S.C. n. 30655/235435.

Roma, 4 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A12530

DECRETO 4 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Alpeg», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale di mancata ispezione del 2 aprile 2002 con il quale venne proposta la sostituzione del liquidatore sig.ra Carosi Maria Alba;

Vista la circolare del comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig.ra Carosi Maria Alba;

Decreta

di nominare il dott. Vincenzo Farina, residente in Albano, via Tangenziale n. 3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Alpeg», con sede in Roma, costituita in data 29 novembre 1989, rogito notaio Domenico Vitagliano, rep. n. 58964, B.U.S.C. n. 31789.

Roma, 4 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A12531

DECRETO 4 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Tecno Stage Roma», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 21 marzo 1994-24 luglio 2000 e 6 marzo 2001 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Magnotta Pietro;

Vista la circolare del comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Magnotta Pietro;

Decreta

di nominare il dott. Otello La Rosa, residente in Roma, via Tiburtina n. 364, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Tecno Stage Roma», con sede in Roma, costituita in data 25 gennaio 1990, rogito notaio Francesco Marino, repertorio n. 30013, B.U.S.C. n. 31926/248250.

Roma, 4 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A12555

DECRETO 4 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «IV Ottobre», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 5 febbraio 2001 e 23 agosto 2001, con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Boninsegni Daniele;

Vista la circolare del comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Boninsegni Daniele;

Decreta

di nominare il dott. Giustino Di Cecco, residente in Roma, via della Mendola n. 153, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «IV Ottobre», con sede in Roma, costituita in data 12 novembre 1971, rogito notaio Alessandro Massacci, rep. n. 2842, B.U.S.C. n. 20592/117285.

Roma, 4 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A12523

DECRETO 4 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Anti Graffiti», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione dell'11 luglio 2000, 8 gennaio 2001 e 1º giugno 2001 e 31 dicembre 2001 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Michetti Massimiliano;

Vista la circolare del comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Michetti Massimiliano;

Decreta

di nominare il dott. Giustino Di Cecco, residente in Roma, via della Mendola n. 153, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Anti Graffiti», con sede in Roma, costituita in data 24 novembre 1989, rogito notaio Luigi La Gioia, rep. n. 4087, B.U.S.C. n. 31688.

Roma, 4 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A12522

DECRETO 4 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Facchinaggio e trasporti C.F.E.T.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 22 novembre 1995 - 25 settembre 2000 e 9 aprile 2001 con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Giglio Pietro;

Vista la circolare del Comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Giglio Pietro;

Decreta

di nominare il dott. Nicolino Tamilia, residente in Roma, piazza Irnerio n. 67, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società coop. «Facchinaggio e trasporti C.F.E.T.», con sede in Roma, costituita in data 26 ottobre 1987, rogito notaio Michele Di Ciommo, rep. n. 44333, B.U.S.C. n. 30428/232834.

Roma, 4 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A12521

DECRETO 4 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Sant'Elena», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione del 22 novembre 1999 con il quale venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Sargenti Amedeo;

Vista la circolare del Comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Sargenti Amedeo;

Decreta

di nominare il dott. Nicolino Tamilia, residente in Roma, piazza Irnerio n. 67, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Sant'Elena», con sede in Roma, costituita in data 23 novembre 1970 - rogito notaio Paolo Meale, rep. n. 3863, B.U.S.C. n. 19858/113058.

Roma, 4 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A12520

DECRETO 4 novembre 2003.

Sostituzione di un membro supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Asti, quale rappresentante della U.I.L.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASTI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 97/7168 del 21 dicembre 1973 con cui è stata istituita la Commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota del 29 ottobre 2003 (pervenuta a questo ufficio il 29 ottobre 2003) con la quale la U.I.L. di Asti comunica di sostituire un proprio componente supplente, il sig. Ferraro Massimo poiché dimissionario - all'interno della precitata commissione provinciale di conciliazione, con la sig.na Maffè Chiara;

Vista la nota del 16 ottobre 2003 (pervenuta a questo ufficio il 29 ottobre 2003) con la quale il precitato sig. Ferraro Massimo conferma a questo ufficio le dimissioni da componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori;

Decreta:

La sig.ra Maffè Chiara è nominata membro supplente in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Asti di cui all'art. 410 del codice di procedura civile quale rappresentante della U.I.L. di Asti, in sostituzione del sig. Ferraro Massimo, dimissionario.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia — Ufficio pubblicazioni leggi e decreti — per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Asti, 4 novembre 2003

Il dirigente: FERSINI

03A12255

DECRETO 4 novembre 2003.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Rimini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIMINI

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e, in particolare, gli articoli 1, 34, 35, e 36 del decreto del Presidente della Repubblica stesso;

Esaminata la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13/385/127644 del 29 agosto 1970, con la quale vengono impartite direttive per la ricostituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. e forniti criteri per quanto attiene il rapporto proporzionale e la ripartizione settoriale delle rappresentanze dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione III - prot. n. 0142556/95 RS.EV.30 del 6 settembre 1995, con la quale vengono forniti dati sulla consistenza a livello nazionale delle OO.SS. dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione III - n. 31/89 del 14 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni circa la costituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. di cui alla legge n. 88/1989 citata;

Visto il decreto di costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Rimini n. 9007 del 20 settembre 1999 e rilevata la necessità di procedere alla ricostituzione del comitato stesso ai sensi della normativa soprarichiamata;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

C.G.I.L.;
C.I.S.L.;
U.I.L.;
CIDA Confederazione italiana dirigenti bancari;
F.A.B.I. Sindacato autonomo bancari;
Assindustria Rimini - Associazione degli industriali della provincia di Rimini;
A.P.I. - Associazione piccole e medie industrie della provincia di Rimini;
Confcommercio di Rimini;
Confesercenti di Rimini;
Confartigianato di Rimini;
CNA di Rimini;
Legacoop della provincia di Rimini;
Confcooperative - Unione provinciale di Rimini;
A.B.I. - Associazione bancari italiani;
Associazione italiana albergatori di Rimini;
Sindacato agenti e rappresentanti di commercio di Rimini;
Associazione generale cooperative italiane di Forlì;
Unione provinciale artigiani aderenti C.A.S.A. di Riccione;
Federazione provinciale coltivatori diretti di Rimini;
Unione interprovinciale degli agricoltori di Forlì-Cesena e Rimini;
Confederazione italiana agricoltori di Rimini;
Associazione ceto medio aderente C.L.A.A.I.;
UNCI di Rimini;
Confsal di Rimini;
U.G.L. di Forlì - Rimini;

Attesa l'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali interessate;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione; che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata, stante la mancata attuazione legislativa dell'art. 39 della Costituzione, sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture operative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi integrativi e aziendali di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

5) pluralismo rappresentativo contemperato con l'effettivo sviluppo a livello locale dei diversi settori economici di attività della provincia;

6) partecipazione all'attività di assistenza sociale svolta dai patronati in favore dei lavoratori;

Ritenuto inoltre che, per l'ammissione alla composizione del comitato dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali predette, si debba tenere conto della necessità che nel comitato siano rappresentate le organizzazioni aventi maggior rilevanza nella provincia;

Tenuto conto dei dati forniti dalla camera di commercio (C.C.I.A.A.) di Rimini in ordine ai settori economici interessati all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ovvero i settori dell'agricoltura, industria e commercio, e in particolare, alle funzioni di cui al secondo comma dell'art. 35 del sopra citato decreto presidenziale;

Tenuto conto delle notizie e dei dati acquisiti in merito da questa Direzione;

Visto che ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 i membri rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che non hanno fornito i dati richiesti le seguenti organizzazioni sindacali:

Sindacato agenti e rappresentanti di commercio;
U.G.L.;
A.I.A.;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni comparative, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e C.O.N.F.S.A.L.;
CIDA Confederazione italiana dirigenti d'azienda;
Assindustria associazione degli industriali;
Confcommercio;
Federazione provinciale coltivatori diretti;
Confartigianato;

CNA;
Confesercenti;
Unione interprovinciale degli agricoltori;

Considerato che le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. hanno effettuato designazioni unitarie;

Considerato inoltre che le associazioni datoriali artigiane Confartigianato e CNA hanno effettuato designazioni unitarie;

Viste le designazioni effettuate dalle rispettive organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale dell'Istituto, il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di cui al comma 1 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti
sig. Silvano Mosconi (CGIL);
sig. Roberto Maltoni (CGIL);
sig. Guelfo Benelli (CGIL);
sig.ra Anna Donata Battaglia (CGIL);
sig. Giovanni Gasperoni (CISL);
sig. Michele Mancini (CISL);
sig.ra Elena Zottino (CISL);
sig. Walter Bevitori (UIL);
sig. Giovanni Salvatori (UIL);
sig. Domenico Cucchetti (CONFSAL);

in rappresentanza dei dirigenti d'azienda:
ing. Luciano Mazzeo (CIDA);

in rappresentanza dei datori di lavoro:
dott. Pasquale Micelli (Associazione industriali Rimini);
p.a. Giovanni Filanti (Unione interprovinciale agricoltori);
sig.ra Lucia Imola (Confesercenti);

in rappresentanza dei lavoratori autonomi:
sig.Odoardo Gessi (Confartigianato - CNA);
sig. Leo Vivian (Confcommercio);
sig. Lazzaro Bizzocchi (Federazione provinciale coltivatori diretti).

Membri di diritto:
dott. Nicolò Carbone - direttore regg.te direzione prov.le del lavoro di Rimini - il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Rimini - il direttore *pro-tempore* della sede di Rimini dell'I.N.P.S.

Art. 2.

Il comitato durerà in carica quattro anni.

Art. 3.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il sig. Roberto Maltoni, quale membro più anziano d'età del comitato, provvederà alla convocazione del medesimo per la seduta d'insediamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rimini, 4 novembre 2003

Il direttore provinciale reggente: CARBONE

03A12259

DECRETO 5 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Solidarietà», in San Pietro Vernotico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito della Stato;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio, n. 400, art. 2, società cooperativa sociale «Solidarietà» con sede in San Pietro Vernotico (Brindisi), via Fiume n. 21, costituita per rogito dal dott. Errico Michele il 10 settembre 1999, rep. n. 59680, registro società n. 22376, omologa del Tribunale di Brindisi l'11 ottobre 1999, B.U.S.C. n. 2555.

Brindisi, 5 novembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A12379

DECRETO 5 novembre 2003

Scioglimento della società cooperativa «Gruppo 88», in San Vito dei Normanni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di accertamento ispettivo eseguito nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Gruppo 88», con sede in 72019 San Vito dei Normanni (Brindisi), via A. De Leo n. 43, costituita per rogito del dott. Alessandri Pasquale il 10 settembre 1999, rep. n. 59680, registro società n. 5236, omologa del tribunale di Brindisi il 15 aprile 1988, B.U.S.C. n. 1962/237888.

Brindisi, 5 novembre 2003

Il direttore provinciale del lavoro: MARZO

03A12379-bis

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Alfa coop. consumo due Lazzaro», in Lazzaro di Motta San Giovanni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 17 gennaio 1995 che ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la nomina del commissario liquidatore sig. Andrea Tulipano;

Visto che il commissario liquidatore è deceduto senza aver espletato il mandato;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1999 che delega, alle direzioni provinciali del lavoro competenti, la sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001;

Preso atto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003, che esonera le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere, nel caso in cui il liquidatore si sia dimesso o è deceduto e nel caso in cui il liquidatore non abbia portato a termine il mandato a cinque anni dalla sua nomina;

Decreta

che il dott. Falzea Gianluca, nato a Reggio Calabria il 15 agosto 1968 ed ivi residente in via Roma n. 3, è nominato commissario liquidatore della cooperativa «Alfa coop. consumo due Lazzaro», con sede in Lazzaro di Motta San Giovanni costituita per rogito notaio Consolato Romano Sergi in data 4 agosto 1981 rep. 2720, registro società n. 149/81, tribunale di Reggio Calabria, in sostituzione del commissario deceduto.

Reggio Calabria, 6 novembre 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A12594

DECRETO 11 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «C.O.S.A.P. - Centro occupazionale servizi avanzata professionalità - Soc. coop. a r.l.», in Gallarate.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto il comma 1, prima parte, l'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina di un liquidatore;

Viste le risultanze della revisione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 5 febbraio 2003, con la quale è stato accertato che la società cooperativa «C.O.S.A.P. - Centro occupazionale servizi avanzata professionalità - Soc. coop. a r.l.» si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte, in quanto non è in condizioni di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, e che si trova altresì nelle condizioni previste dal citato decreto 27 gennaio 1998;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, dalla commissione centrale per le cooperative, in data 1° ottobre 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma prima parte, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «C.O.S.A.P. - Centro occupazionale servizi avanzata professionalità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gallarate, via San Luigi Gonzaga, 8, costituita per rogito del notaio dott. Lorenzo Fenaroli in data 10 maggio 1984, rep. num. 39398/5986, registro imprese VA026-16463 di Varese - B.U.S.C. n. 1523/206054.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 11 novembre 2003

Il direttore provinciale: BUONOMO

03A12591

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 novembre 2003.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa «CO.VA.C. cooperativa commissionaria Valtrumplina», in Gardone Val Trompia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto che dall'attività ispettiva ordinaria di cui ai verbali redatti in data 17 ottobre 2002 e 8 novembre 2002, è emersa le reiterata indisponibilità a consentire la revisione da parte del rappresentante legale della cooperativa agricola «CO.VA.C. cooperativa commissionaria Valtrumplina» con sede in Gardone Val Trompia (Brescia);

Considerato che l'ultimo bilancio di esercizio depositato presso il registro delle imprese si riferisce all'anno 1997 e che non sono state più rinnovate le cariche sociali scadute nell'anno 2000;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «CO.VA.C. cooperativa commissionaria Valtrumplina» con sede in Gardone Val Trompia (Brescia), codice fiscale n. 00791670177, costituita in data 20 gennaio 1976, a rogito notaio dott. Mario Brunelli.

Art. 2.

L'avv. Daniele Discepolo, nato a Castellammare (Napoli) il 20 luglio 1947, codice fiscale DSCDNL47L20C129I, con studio in Milano - via S. Eufemia n. 19, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12640

DECRETO 5 novembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Calzaturieri Valdelsa a r.l.», in Castelfiorentino e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 luglio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Calzaturieri Valdelsa a r.l.», con sede in Castelfiorentino (Firenze) (codice fiscale n. 03474070483) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Felice Codacci, nato a Firenze il 29 agosto 1934 domiciliato in Reggello (Firenze), via Guerri, n. 53, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12875

DECRETO 5 novembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «T.A.L. - Trasportatori associati liguri soc. coop. a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 maggio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «T.A.L.» - Trasportatori Associati Liguri soc. coop. a r.l., con sede in Genova (codice fiscale n. 00598580108) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Angelo Costigliolo, nato a Genova il 25 settembre 1936 ed ivi domiciliato in viale Brigata Bisagno, n. 14/4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12876

DECRETO 5 novembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Agricola Santa Chiara a r.l.», in Trinitapoli, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze i materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 2 agosto 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Agricola Santa Chiara a r.l.», con sede in Trinitapoli (codice fiscale n. 01526130719) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e i signori:

rag. Matteo Cuttano, nato a Troia (Foggia) il 30 marzo 1962, ivi domiciliato in piazza Tricarico, n. 8;

avv. Massimo Pozzi, nato a Lecce il 5 gennaio 1953, domiciliato in Roma, via del Caravita, n. 5;

avv. Pia Pennelli, nata a S. Giovanni Rotondo (Foggia) il 20 luglio 1970, ivi domiciliata in P.zza Europa, n. 112, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12877

DECRETO 5 novembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Duveco S.c.r.l.», in La Spezia, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 agosto 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Duveco S.c.r.l.», con sede in La Spezia, (codice fiscale 00232380113) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e i signori:

dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo ne' Monti il 1° settembre 1959, domiciliato in Genova, Viale Brigata Bisagno n. 4/1;

avv. Maria Luigia Vernaci, nata a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 30 giugno 1966, domiciliata in Bologna, via Decumana n. 74;

avv. Stefano Petrillo, nato a Roma il 1° giugno 1971, domiciliato in Albano Laziale (Roma), via Rossini n. 6, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A12879

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 settembre 2003.

Individuazione delle funzioni e compiti degli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi (USTIF).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti 24 marzo 1987, n. 102, con il quale sono stati indicati negli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi (USTIF) le unità organizzative periferiche incaricate della vigilanza sulla sicurezza dei trasporti ad impianti fissi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 22 ottobre 1991, n. 1308, con il quale è stata sostituita la lettera *f)* dell'art. 1 del citato decreto 24 marzo 1987, n. 102;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riguardante la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 gennaio 2001, n. 72, non pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, col quale sono attribuite all'USTIF per la Campania le funzioni in materia di sicurezza relative ai trasporti ad impianti fissi esistenti nella regione Sicilia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2001, n. 1751, non pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, concernente l'articolazione interna dei Dipartimenti e delle Direzioni generali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001;

Tenuto conto delle innovazioni legislative introdotte nel preesistente ordinamento ripartitorio delle competenze tra amministrazione centrale ed enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;

Considerata la necessità di ridefinire nell'ambito del richiamato quadro normativo, anche per ragioni di uniformità operativa, le competenze degli uffici periferici che fanno capo al Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto individuano le funzioni ed i compiti degli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi (USTIF) in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale, riguardanti:

a) la sicurezza, con esclusione dei servizi pubblici di trasporto svolti sulla rete in concessione a RFI S.p.a.;

b) il supporto alle attività di competenza della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.

2. I servizi pubblici di trasporto regionale e locale comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri esercitati, nell'ambito di un territorio di dimensioni normalmente regionale o infraregionale, mediante ferrovie già in concessione o in gestione commissariale governativa trasferite alle competenze regionali, ovvero quelle tuttora in gestione diretta, trasporti rapidi di massa quali metropolitane e sistemi assimilabili, tranvie, filovie, impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili, nonché sistemi assimilabili.

Art. 2.

Competenze territoriali

1. Gli USTIF svolgono le funzioni ed i compiti attribuiti col presente decreto nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali sotto indicate:

a) regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede a Torino;

b) regione Lombardia, con sede a Milano;

c) regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con sede a Venezia;

d) regioni Toscana ed Emilia Romagna, con sede a Firenze;

e) regioni Marche, Abruzzo e Molise, con sede a Pescara;

f) regioni Lazio, Umbria e Sardegna, con sede a Roma;

g) regioni Campania e Sicilia, con sede a Napoli;

h) regioni Puglia, Basilicata e Calabria, con sede a Bari.

Art. 3.

Adempimenti in materia di progetti di ferrovie, trasporti rapidi di massa, tranvie, filovie, ascensori, scale e marciapiedi mobili

Gli USTIF, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali:

a) rilasciano il nullaosta ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980) per la successiva approvazione a cura delle regioni e degli enti locali, ovvero rendono il parere istruttorio alla Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi (di seguito denominata Amministrazione) sui progetti di opere o forniture e loro varianti per la realizzazione di ferrovie in concessione, metropolitane, tranvie, filovie ed altri sistemi di trasporto rapido di massa, ascensori pubblici, scale e marciapiedi mobili rientranti tra i servizi di interesse regionale e locale secondo le attribuzioni precisate nella seguente tabella:

Sistemi di trasporto	Istruttoria all'Amministrazione	Parere diretto USTIF
Ferrovie concesse ed ex concesse, gestioni commissariali governative e ex gestioni commissariali governative	Programmi di ammodernamento	su interventi a carico dei fondi esercizio e della legge n. 297/1978 (manutenzione ordinaria e straordinaria)
Ascensori, scale mobili, servoscale, tappeti mobili, sistemi ettometrici	—	In tutti i casi
Metropolitane Tranvie Trasporto rapido di massa Sistemi innovativi	Infrastrutture nuove o radicali ammodernamenti	su interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

b) rendono il parere all'Amministrazione sui progetti con soluzioni tecniche innovative, o comunque non già favorevolmente sperimentate, ovvero comportanti deroghe alle vigenti normative tecniche;

c) applicano le disposizioni relative all'approvazione dei progetti di materiale rotabile disciplinate dalla circolare ministeriale n. 201 del 16 settembre 1983 emanata dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

d) rendono il parere istruttorio all'Amministrazione sull'ammissibilità tecnica e, ove ricorra, sulla congruità economica delle opere e forniture se inserite in programmi di ammodernamento e potenziamento complessivi, finanziati in tutto o in parte dallo Stato.

Art. 4.

Adempimenti in materia di progetti di impianti a fune

1. Gli USTIF, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali:

a) rilasciano il nullaosta ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, per la successiva approvazione a cura delle regioni e degli enti locali, dei progetti di opere, impianti o parte di essi, con soluzioni note all'USTIF o già favorevolmente sperimentate o tipizzate, sempreché non risultino necessarie eventuali deroghe alla normativa, per la realizzazione dei seguenti impianti a fune:

i) sciovie e slittinovie;

ii) funivie monofune a movimento unidirezionale continuo con veicoli a collegamento permanente alla fune portante - traente;

iii) funivie monofune a movimento unidirezionale continuo con veicoli costituiti da seggiole di capacità da uno a quattro posti, a collegamento temporaneo alla fune portante - traente;

b) rendono il parere all'Amministrazione sull'ammissibilità tecnica e, ove ricorra, sulla congruità economica degli interventi per tutte le altre tipologie di impianto.

Art. 5.

Adempimenti in materia di apertura al pubblico esercizio dell'impianto e immissione in servizio di materiale rotabile

Gli USTIF, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali:

a) eseguono, d'intesa con l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, le verifiche e prove funzionali, con la partecipazione degli organi regionali, per l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio dell'impianto;

b) eseguono, d'intesa con l'Amministrazione, ai sensi del citato art. 5, le verifiche e prove funzionali per l'autorizzazione all'immissione in servizio del materiale rotabile nuovo, rinnovato o modificato;

c) eseguono verifiche e prove funzionali, per il rilascio dell'autorizzazione o il nulla osta ai fini della sicurezza ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, per i servizi rispettivamente di competenza dello Stato e di competenza regionale o locale, necessari alla riapertura o prosecuzione dell'esercizio di un impianto a seguito di rinnovo, di ricostruzione, nonché della esecuzione delle varianti di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto, che interessino la sede, le opere d'arte, gli impianti, le apparecchiature ed il materiale rotabile;

d) rilasciano, ai sensi del citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, a seguito dell'esito favorevole delle verifiche e prove di

cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, il nullaosta ai fini della sicurezza per i servizi di competenza regionale o locale;

e) effettuano le visite periodiche alle opere d'arte, nonché le verifiche e prove funzionali sul materiale rotabile eseguite a cura dell'esercente, ai sensi dell'art. 100 primo comma, punto 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980;

f) partecipano alle verifiche e prove funzionali periodiche relative alla sede, agli impianti ed alle apparecchiature ai sensi dell'art. 100, primo comma, punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980;

g) effettuano le ispezioni facoltative previste dall'art. 100, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980;

h) revocano il nullaosta tecnico a seguito dell'esito sfavorevole delle verifiche, prove ed ispezioni di cui alle precedenti lettere.

Art. 6.

Adempimenti di carattere generale

1. Gli USTIF, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali:

a) esercitano la vigilanza, ai sensi delle norme vigenti, sui lavori e forniture per gli impianti realizzati con il contributo anche parziale dello Stato ed attestano con apposito visto la corrispondenza tra la documentazione contabile e l'avanzamento dei lavori;

b) rendono il parere agli uffici dell'Amministrazione sulla documentazione tecnico-contabile di cui al comma 1.

Art. 7.

Altri adempimenti

1. Gli USTIF, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali:

a) esprimono l'assenso ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, per il rilascio a cura della regione, del nullaosta per l'autorizzazione alla costruzione di strade, canali, condotte d'acqua, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, o altre opere di pubblica utilità destinati ad attraversare impianti ferroviari o ad essere realizzate ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario;

b) esprimono il nulla osta ai fini della sicurezza, ai sensi del citato art. 58, per le strutture di competenza statale per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di strade, canali, condotte d'acqua, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, o altre opere di pubblica utilità destinate ad attraversare impianti ferroviari o ad essere realizzate ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario;

c) rendono il parere al competente ufficio dell'Amministrazione per il rilascio, ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, del nullaosta alla nomina del direttore o responsabile dell'esercizio di un impianto, ad esclusione delle metropolitane e tranvie;

d) svolgono gli adempimenti di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 in caso di incidenti interessanti la sicurezza e regolarità dell'esercizio;

e) rilasciano il nullaosta ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 102, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, per l'approvazione del regolamento di esercizio dell'impianto, predisposto dal direttore o dal responsabile dell'esercizio.

Art. 8.

Disposizioni abrogate

Il decreto del Ministero dei trasporti 24 marzo 1987, n. 102 è abrogato.

Roma, 29 settembre 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2003
Ufficio controllo Infrastrutture e territorio, registro n. 4, foglio n. 41

03A12920

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 ottobre 2003.

Rettifica al decreto 20 giugno 2003, recante, «Modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 2003».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2003, recante, «Modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 2003»;

Ritenuto necessario provvedere ad una modifica del testo del citato decreto;

Decreta:

Il testo del decreto ministeriale 20 giugno 2003 recante Modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 2003 è così modificato:

all'art. 3, comma 1, laddove è scritto «art. 3, comma 5» leggasi «art. 3, comma 6»;

all'art. 8, comma 2, laddove è scritto «art. 5, comma 2, lettera *b)*» leggasi «art. 4, comma 2, lettera *b)*» e laddove è scritto «art. 5, comma 2, lettera *c)*» leggasi «art. 4, comma 2, lettera *c)*»;

all'art. 8, comma 3, va aggiunto «o tramite assegno circolare».

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

Il direttore generale: TRIPODI

03A12968

DECRETO 24 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Romano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003 e 10 giugno 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino al 3 novembre 2003;

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano con nota del 2 maggio 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», ha predisposto il piano dei controlli per la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano», adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 maggio 2002, protocollo n. 62422;

Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano», anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo;

Considerata la necessità di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione, affinché il predetto Gruppo possa esaminare il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, con decreto ministeriale 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» registrata con il regolamento della commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti ministeriali 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003 e 10 giugno 2003, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto ministeriale 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12256

DECRETO 24 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti ministeriali 22 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 19 giugno 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto ministeriale 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 23 novembre 2003;

Considerato che l'Associazione produttori nocciole tonde di Giffoni con nota del 21 gennaio 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Por-

zio - Centro direzionale isola G/1, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ha predisposto il piano dei controlli per la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61356;

Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo, e al fine di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione, affinché il predetto Gruppo possa esaminare il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale isola G/1 con decreto ministeriale 18 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» registrata con il regolamento della commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti ministeriali 22 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 19 giugno 2003, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto ministeriale 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12257

DECRETO 24 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti ministeriali 16 luglio 2002, 28 novembre 2002, 26 febbraio 2003 e 10 giugno 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con decreto ministeriale 27 luglio 1999 è stata prorogata fino al 3 novembre 2003;

Considerato che il Consorzio produttori pompelmo italiano con nota del 13 marzo 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione della «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ha predisposto il piano dei controlli per la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61348;

Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione Organismi Privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo, e al fine di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione, affinché il predetto Gruppo possa esaminare il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto ministeriale

27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» registrata con il regolamento della commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre 1997, già prorogata con decreti ministeriali 16 luglio 2002, 28 novembre 2002, 26 febbraio 2003 e 10 giugno 2003, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto ministeriale 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12258

DECRETO 24 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 10 giugno 2003, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certficazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 13 dicembre 2002, protocollo n. 66717;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» registrata con il regolamento della commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 10 giugno 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 novembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12260

DECRETO 24 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003 e 10 giugno 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino al 3 novembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'8 luglio 2002, protocollo n. 63338;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi

giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara», con sede in Pescara, via Conte di Ruvo n. 2, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese» registrata con il regolamento della commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003 e 10 giugno 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 novembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12261

DECRETO 24 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003 e 10 giugno 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino al 3 novembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62118;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), Località Bonassi, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» registrata con il regolamento della commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003 e 10 giugno 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 novembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12262

DECRETO 29 ottobre 2003.

Modifiche alla composizione del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica, istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2092 del 24 giugno 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al metodo di produzione biologica di prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti e sulle derrate alimentari ed in particolare gli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento comunitario;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del citato regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 220/1995 che prevede l'istituzione presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica con il compito di esprimere pareri in ordine all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di revoca dell'attività degli organismi di controllo;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1995, prot. n. 9595036, da ultimo modificato con il decreto ministeriale 30 aprile 2003, prot. n. 120016, con il quale è stato costituito il Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2002 riguardante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti;

Visto le competenze attribuite all'ufficio QTC II in materia di riconoscimento e vigilanza sugli organismi di controllo;

Ritenuto opportuno ricondurre all'ufficio QTC II la gestione del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica;

Ritenuto di dover affidare l'incarico di presidente al dirigente del suddetto ufficio QTC II;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Maria Severina Liberati è nominata presidente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica in sostituzione del dott. Massimiliano Vilardi che diventa così componente del medesimo Comitato.

Art. 2.

Pertanto, la composizione del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica risulta così modificata:

dott.ssa Maria Severina Liberati, Ministero delle politiche agricole e forestali, presidente;

dott.ssa Giovanna Carlini, Ministero delle politiche agricole e forestali, componente segretario;

dott. Massimiliano Vilardi, Ministero delle politiche agricole e forestali, componente;

dott. Giuseppe De Giovanni, Ministero delle attività produttive, componente;

dott. Roberto Germani, Ministero delle attività produttive (ex Ministero del commercio estero), componente;

dott.ssa Elvira Cecere, Ministero della salute, componente;

dott. Licio Laurino, regione Friuli-Venezia Giulia, componente;

dott. Giuseppe Todeschini, regione Emilia-Romagna, componente;

dott. Leonardo Valenti, regione Marche, componente.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A12882

DECRETO 6 novembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Abbacchio Romano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal comitato promotore delle denominazioni di origine protetta «Caseus Romae», «Ricotta Romana», «Caciotta Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», con sede in Roma, via Raffaele Piria n. 6, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Abbacchio Romano», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 62574 dell'8 maggio 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il comitato promotore delle denominazioni di origine protetta «Caseus Romae», «Ricotta Romana», «Caciotta Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio

Romano», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Abbacchio Romano», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata del comitato promotore delle denominazioni di origine protetta «Caseus Romae», «Ricotta Romana», «Caciotta Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Abbacchio Romano», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 62574 dell'8 maggio 2003, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Abbacchio Romano».

Art. 2.

La denominazione «Abbacchio Romano» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Abbacchio Romano», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«ABBACCHIO ROMANO» I.G.P.

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (IGP) «Abbacchio Romano» è riservata esclusivamente agli agnelli nati, allevati e macellati nel territorio di cui all'art. 3, che siano in regola con le norme dettate dal presente disciplinare di produzione e identificazione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la carne di «Abbacchio Romano» presenta le seguenti caratteristiche:

colore: rosa chiaro e grasso di copertura bianco;

tessitura: fine;

consistenza: compatta, leggermente infiltrata di grasso.

Art. 3.

Delimitazione dell'area di produzione

La nascita, l'allevamento degli agnelli da latte e le operazioni di macellazione dello «Abbacchio Romano» devono avvenire nel solo territorio della regione Lazio, come meglio individuato dalla cartografia allegata.

Art. 4.

Elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona geografica di cui all'art. 3

Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:

1. Riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi:

a Campo Vaccino fin dal 300 si teneva il mercato degli abbacchi, degli agnelli, dei castrati e delle pecore;

nei regesti farfensi del secolo X troviamo le norme che regolavano gli stazzi ed i ricoveri per gli ovini;

i Papi, dopo la caduta dell'Impero Romano, vietarono alle pecore di pascolare in tutta la Campagna Romana, prima di Sant'Angelo di settembre (29 settembre) ed imposero l'uscita da tutto il territorio, a Sant'Angelo di maggio (3 maggio), quindi il bestiame si rimetteva in movimento per raggiungere i freschi pascoli degli Appennini e sfuggire alla calura estiva;

nel 17 ottobre 1768 fu emanato un editto firmato dal Cardinale Carlo Rezzonico, per regolare la vendita degli abbacchi;

Padre Zappata nel suo saggio sull'abbacchio, tratto dal volume «Roma che se và» del 1885, descrive le lotte ingaggiate nei secoli precedenti, tra mercanti di campagna che intendevano abbacchiare (uccidere gli abbacchi) ed il governo pontificio che intendeva quanto meno frenare o addirittura proibire l'iniziativa dal mese di settembre fino alla settimana di passione;

la Repubblica romana nel 1798 sancì la libertà di abbacchiare;

Trinchieri in «Vita di pastori nella Campagna Romana» anno 1953, scrive che «per un gregge di 4000 pecore occorre una estensione di pascolo di circa 430 rubbia nel periodo invernale, mentre in quello primaverile (dal 16 marzo al 24 giugno) sono sufficienti 400 rubbia».

2. Riferimenti culturali:

Ercole Metalli, nel suo libro «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, mette in risalto, nel descrivere la masseria, che è «il Buttero, a trasportare a Roma abbacchi»;

dalla raccolta di usi e di consuetudini vigenti nella provincia di Roma della CCIAA dell'anno 1951, al capitolo X, si mettono in evidenza i modi, le forme di contrattazione, di compra-vendita degli abbacchi;

nel catalogo-mostra «I nostri 100 anni» documenti fotografici dell'agro romano, troviamo numerose fotografie sulla pastorizia; una in particolare riporta «l'abbacchiara», mezzo utilizzato per il trasporto degli abbacchi morti.

3. Riferimenti statistici:

nel 1598 furono consumati a Roma 73.000 agnelli;

nel 1629 furono consumati a Roma 165.797 agnelli su di una popolazione che contava 115.000 anime;

Nicola Maria Nicolaj, nella sua stima, dal titolo «Memorie, leggi ed osservazioni sulle campagne e sull'Annona di Roma», Roma 1803, volume III, cap. «Scandaglio della spesa e fruttato di un anno d'una massaria di pecore bianche vissane composta di capi num. 2.500 ... presi i ragguagli sopra diverse massarie dell'Agro Romano ... spese ... introito: rimangano num. 1540 agnelli da vendersi al macello, quali possono valutarsi sc. 1.80 uno per l'altro, che in tutto scudi 2772»;

nel documento «Comune di Roma Ripartizione III - Tributi e imposte di consumo - servizio delle imposte di consumo» anno 1958-1959, riferito all'Azienda Castel di Guido, è riportato il numero massimo di abbacchi da macellare: 1100;

la CCIAA dell'Aquila (1968) nel lavoro «Problemi attuali dell'allevamento ovino in Italia» mette in risalto dati statistici del patrimonio ovino laziale dal 1918 al 1963;

l'Istat con «Indagine nazionale su alcuni aspetti degli allevamenti e delle produzioni ovine», decreto ministeriale del MiPAF 16 dicembre 1971, mette in luce la consistenza e la distribuzione delle razze nel Lazio nel 1971.

4. Riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione:

la tenuta di Castel di Guido: da una comunicazione tra il direttore dell'azienda e la sede centrale del Pio Istituto viene riportato che nel mese di ottobre del 1969 l'azienda ha consegnato alle dispense ospedaliere 4209 abbacchi, 16 animelle;

la tenuta di Castel di Guido: dalla contabilità di masseria siglata dal Vergaro e dal direttore nel 1958, nel 1960, nel 1965 e nel 1967 si riscontra la produzione e la vendita di abbacchi.

5. Numerose sono le feste campestri, sagre, manifestazioni che si svolgono nei comuni della regione Lazio:

dal 1952 si svolge nel comune di Roiate (Roma) la «Sagra dell'Abbacchio Romano»;

dal 1978 si svolge nel comune di Fiamignano (Rieti) la «Mostra Rassegna Ovina» con degustazione dei prodotti derivati dal latte di pecora.

6. Riferimenti gastronomici:

l'Abbacchio Romano, il giovanissimo agnello lodato da Giovenale con la frase stupenda «...il più tenero del gregge, vergine d'erba, più di latte ripieno di sangue...» fa parte del repertorio di secondi piatti della cucina tradizionale romana e laziale.

L'origine è comprovata, inoltre, dall'iscrizione degli allevatori, macellatori e porzionatori in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Materia prima.

La materia prima dell'«Abbacchio Romano» è costituita dalla carne e parti dell'animale di agnelli maschi e femmine appartenenti ai tipi genetici più diffusi nell'area geografica di cui all'art. 3: razza sarda e suoi incroci, comisana e suoi incroci, sopravvissana e suoi incroci, massese e suoi incroci, merinizzata italiana e suoi incroci.

Gli agnelli vengono macellati tra 28 e 40 giorni di età

I soggetti dovranno essere identificati, non oltre dieci giorni dalla nascita, mediante apposizione sull'orecchio sinistro d'idonea fascetta o bottone auricolare contenente sul fronte il codice di identificazione dell'allevamento completo di lettere e cifre e, sul retro, il numero progressivo del capo. Gli agnelli sono distinti secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari, nella seguente tipologia: agnello «da latte» (sino ai 8 kg di peso morto).

Metodo di allevamento.

Gli agnelli sono allevati allo stato brado e semibrado. È consentito, il ricovero in idonee strutture il cui stato igienico-sanitario garantisca il benessere degli animali, con particolare riguardo al buon grado di aerazione, illuminazione naturale e pavimentazione.

Gli agnelli devono essere nutriti con latte materno (allattamento naturale). È consentita l'integrazione pascolativa di alimenti naturali ed essenze spontanee.

Le pecore matricine usufruiscono di pascoli naturali, prati-pascolo ed erbai tipici dell'area geografica di produzione di cui all'art. 3. È ammesso il ricorso all'integrazione con foraggi secchi e con concentrati, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati.

Gli agnelli e le pecore matricine non devono essere soggetti a forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione.

Nel periodo estivo, è consentita la tradizionale pratica della monticazione.

Macellazione.

L'attività di macellazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, dovrà avvenire entro ventiquattro ore dal conferimento al mattatoio, mediante recisione netta della vena giugulare, a cui segue lo spellamento e la contemporanea recisione delle zampe anteriori e posteriori. La carcassa che ne deriva, dovrà essere liberata dell'apparato intestinale, ivi compresa l'asportazione della cistifellea dal fegato, il quale deve restare integro all'interno della carcassa unitamente alla coratella. Nella fase successiva la carcassa dovrà essere condizionata secondo le tradizionali procedure con il peritoneo aderente alla carcassa.

La carcassa di «Abbacchio Romano» deve presentare alla macellazione le seguenti caratteristiche:

peso carcassa a freddo, senza pelle, con testa e corata: massimo 8 kg;

colore della carne: rosa chiaro (il rilievo va fatto sui muscoli interni della parete addominale);

consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);

colore del grasso: bianco;

consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto, sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, a temperatura ambiente di 18-20° C);

copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa, non eccessivamente i reni.

L'agnello designato dall'indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», può essere immesso al consumo intero e/o porzionato secondo i tagli che seguono:

intero;

mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche;

spalla;

coscio;

costolette;

testa e coratella (cuore, polmone e fegato).

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente sono rappresentati da:

6.1. Fattori naturali:

6.1.1. L'intero territorio della regione Lazio permette, con le proprie caratteristiche pedoclimatiche, quali:

rilievi di varia natura (monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali);

temperatura media annuale variabile tra 13 -16° C;

precipitazioni annuali comprese tra valori minimi di 650 mm lungo la fascia litoranea, di 1.000-1.500 mm nelle pianure interne fino ai 1.800-2.000 mm in corrispondenza del Terminillo e dei Simbruini;

di sfruttare le condizione migliori per l'allevamento degli ovini, senza provocare stress all'animale.

I fattori naturali consentono alle pecore matricine di utilizzare i prati naturali e prati-pascolo, in modo da conferire particolari qualità al latte destinato all'alimentazione degli agnelli, e di conseguenza alla carne, determinando un sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualità anche per l'omogeneità dei suoi caratteri.

6.2. Fattori umani:

è possibile evidenziare come elemento fondamentale per la caratterizzazione qualitativa del prodotto, la tradizionale pratica della monticazione, effettuata nel periodo estivo. Questa pratica permette all'animale di sfuggire alla calura estiva, e alle pecore matricine di nutrirsi di foraggi freschi. In queste condizioni, le pecore matricine non sottoposte a nessuno stress ambientale e nutrizionale, influenzano positivamente, con il loro latte, la qualità della carne dell'«Abbacchio Romano».

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

La carne di «Abbacchio Romano» deve essere immessa al consumo provvista di contrassegno, costituito dal logo riportato in calce al presente disciplinare, a garanzia dell'origine e dell'identificazione del prodotto.

La marchiatura deve essere effettuata al mattatoio da un esperto incaricato dall'organismo di controllo.

La carne è posta in vendita al taglio o confezionata.

Il confezionamento dei tagli, di cui all'art. 5, può avvenire solo in laboratori idonei e sotto il controllo dell'organo preposto che consente la stampigliatura del marchio della indicazione geografica protetta sulle singole confezioni.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformità, alle prescrizioni del regolamento CE n. 1726/98 e successive modifiche) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

la designazione «Abbacchio Romano» deve essere apposta con caratteri significativamente maggiori, chiari, indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione indicazione geografica protetta e/o I.G.P.;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il logo deve essere impresso sulla superficie della carcassa, in corrispondenza della faccia esterna dei tagli;

il logo è costituito da un perimetro quadrato composto da tre linee colorate, verde, bianco e rosso, interrotto in alto da una linea ondulata rossa che si collega ad un ovale rosso all'interno del perimetro e contenente una testa di agnello stilizzata. Il perimetro è interrotto, in basso, dalla scritta a caratteri maiuscoli rossi «I.G.P.». In basso, all'interno del perimetro quadrato, è riportata l'indicazione del prodotto «ABBACCHIO» in caratteri maiuscoli di colore giallo, e «ROMANO» a caratteri maiuscoli di colore rosso. I riferimenti di colore espressi in pantone sono riportati in allegato.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui allevamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La designazione «Abbacchio Romano» è intraducibile.

Art. 9.

Logo

INDICE COLORIMETRICO:					
COLORI UTILIZZATI	PANTONE CORRISPONDENTE	PERCENTUALI QUADRICROMIA			
		C	M	Y	N
ROSSO SCURO	1805CVC	0%	91%	100%	23%
ROSSO	1797CVC	0%	94%	94%	6%
VERDE	361CVC	76%	0%	91%	0%
GIALLO	116CVC	0%	15%	94%	0%

03A12823

DECRETO 19 novembre 2003.

Sospensione temporanea dell'efficacia del provvedimento 31 luglio 2003 relativo al riconoscimento dell'organizzazione di produttori di acquacoltura denominata società «Produttori molluschi associati Friuli-Venezia Giulia PMA-FVG» Soc. consortile a r.l., in Marano Lagunare.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca, in particolare l'art. 5 relativo al riconoscimento per i prodotti di acquacoltura;

Visto il decreto in data 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 1° settembre 2003, con il quale è stata riconosciuta, ai sensi dei suddetti regolamenti comunitari, la società «Produttori molluschi associati Friuli-Venezia Giulia PMA-FVG» Soc. consortile a r.l., con sede a Marano Lagunare come organizzazione di produttori per i molluschi bivalvi della specie *tapes semidecussatus*;

Considerato che la suddetta società ha dichiarato di produrre il 100% della specie per la quale ha ottenuto il riconoscimento;

Considerato che l'art. 5, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 104/2000 stabilisce che le organizzazioni di produttori non devono detenere una posizione dominante su un determino mercato;

Ritenuto opportuno, pertanto, sospendere temporaneamente l'efficacia del suddetto decreto di riconoscimento della società di cui trattasi, in attesa di esperire i necessari accertamenti di compatibilità con le norme del trattato;

Decreta:

Art. 1.

È temporaneamente sospesa l'efficacia del provvedimento in data 31 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 1° settembre 2003 con il quale è stata riconosciuta l'Organizzazione di produttori di acquacoltura denominata società «Produttori molluschi associati Friuli-Venezia Giulia PMA-FVG» Soc. consortile a r.l., con sede a Marano Lagunare.

Roma, 19 novembre 2003

Il Sottosegretario delegato per la pesca e l'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA

03A12967

DECRETO 20 novembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 20 maggio 2003 nella provincia di Perugia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal

decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Perugia: grandinate del 20 maggio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, nel territorio del comune di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A12830

DECRETO 20 novembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pordenone.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 23 luglio 2003 nella provincia di Pordenone;

grandinate 28 luglio 2003 nella provincia di Pordenone;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Pordenone:

tromba d'aria del 23 luglio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c),* nel territorio dei comuni di Arzene, Caneva, Zoppola;

grandinate del 28 luglio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, nel territorio dei comuni di Maniago, San Giorgio della Richinvelda, Spilimbergo, Vivaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A12831

DECRETO 20 novembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Bolzano degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 12 giugno 2003 al 29 agosto 2003 nella provincia di Bolzano;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Bolzano: grandinate dal 12 giugno 2003 al 29 agosto 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Aldino, Andriano, Appiano sulla strada del vino, Barbiano, Bressanone, Caines, Caldaro sulla strada del vino, Castelbello Ciardes, Cortaccia, Egna, Fie' allo Sciliar, Gargazzone, Laces, Lagundo, Lana, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Naturno, Naz Sciaves, Ora, Parcines, Plaus, Postal, Renon, San Pancrazio, Scena, Silandro, Terlano, Tesimo, Tirolo, Velturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A12832

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 10 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Merano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Visto il decreto-legge del 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visti gli articoli 11 e 13, comma 1, dello Statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visti gli articoli 4 e 7, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale lo scrivente ha disposto la chiusura dell'ufficio locale di Merano nei giorni 6 e 7 novembre 2003, per consentire le operazioni di trasloco presso la nuova sede dell'ufficio;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Merano nei giorni: 6 e 7 novembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bolzano, 10 novembre 2003

Il direttore provinciale: DE SIO

03A12834

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 novembre 2003.

Modifica dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01. (Deliberazione n. 129/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 novembre 2003;

Premesso che con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, Allegato *A* alla medesima deliberazione (di seguito: Testo integrato);

Visti:

il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 (di seguito: decreto legislativo n. 98/1948);

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995 (di seguito: legge n. 481/1995);

il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (di seguito: Cip) 29 agosto 1961, n. 941 (di seguito: provvedimento Cip n. 941/61);

il provvedimento del Cip 13 gennaio 1987, n. 2 (di seguito: provvedimento Cip n. 2/87);

la direttiva del Ministero del tesoro, Ispettorato generale per gli affari economici, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), emanata in data 13 febbraio 1980, prot. n. 159473 (di seguito: direttiva 13 febbraio 1980);

la direttiva del Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato generale per gli affari economici, alla Cassa, inviata per conoscenza all'Autorità in data 1° febbraio 2002 (prot. Autorità n. 2327 dell'8 febbraio 2002) (di seguito direttiva 1° febbraio 2002);

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2000, n. 194/00, recante disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 194/00);

il testo integrato;

Considerato che:

con nota prot. n. 968 del 17 luglio 2003 (prot. Autorità n. 21343 del 18 luglio 2003), la Cassa ha rappresentato all'Autorità l'opportunità di apportare modifiche al testo integrato, intese a:

definire la misura degli interessi di mora sulle somme dovute dagli esercenti alla Cassa in caso di ritardo nei versamenti;

istituire presso la Cassa un apposito conto di gestione per la copertura degli oneri di funzionamento della medesima, denominato «Conto oneri per il funzionamento della Cassa»;

consentire alla Cassa lo svolgimento di accertamenti a carattere tecnico-amministrativo, anche con accessi presso gli esercenti;

i versamenti effettuati dagli esercenti alla Cassa rappresentano l'adempimento di prestazioni patrimoniali imposte, la cui determinazione è sottratta alla libera volontà delle parti e rimessa ad atti di pubbliche autorità;

la determinazione degli interessi moratori dovuti per il ritardato adempimento delle prestazioni di cui al precedente alinea non può conseguentemente essere oggetto di libera contrattazione tra le parti, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, del codice civile;

il tasso d'interesse moratorio praticato dalla Cassa è stato sinora determinato dal Ministero del tesoro, poi Ministero dell'economia e delle finanze, con le direttive 13 febbraio 1980 e 1° febbraio 2002, adottate ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 98/1948;

la legge n. 481/1995 conferisce all'Autorità la contitolarità del potere di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 98/1948, per cui la determinazione della misura del tasso d'interesse moratorio deve avvenire con provvedimento dell'Autorità di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando la piena validità delle determinazioni in precedenza assunte da quest'ultimo con le sopra richiamate direttive;

ai conti attualmente gestiti dalla Cassa, istituiti dall'art. 40 del testo integrato, affluiscono i fondi derivanti dall'applicazione delle componenti tariffarie, finalizzate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e che tali fondi sono, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 98/1948, destinati anche al finanziamento dei soggetti cui è intestata la loro riscossione ed erogazione;

la Cassa, per far fronte alle proprie spese di organizzazione e gestione, attinge direttamente ai predetti conti;

al fine di garantire la trasparenza del sopra delineato sistema di finanziamento, l'art. 10, comma 10.1, della deliberazione dell'Autorità n. 194/00, prevede che le strutture del bilancio di previsione e del relativo conto consuntivo della Cassa siano determinate dall'Autorità, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di gestione;

la Cassa può svolgere controlli tecnico-amministrativi strumentali all'espletamento delle proprie competenze sull'attività e sugli atti delle imprese elettriche, anche mediante la ricognizione di luoghi ed impianti, subordinata al preventivo consenso degli interessati, nonché attraverso la ricerca, verifica e comparazione di documenti, ai sensi del punto 4 del capitolo X del provvedimento Cip n. 941/61 e dell'articolo unico, comma 2, del provvedimento Cip n. 2/87;

Ritenuto che ai fini della certezza e della trasparenza sia opportuno:

adottare, con riferimento alla quantificazione degli interessi moratori dovuti alla Cassa per il ritardato adempimento delle prestazioni patrimoniali imposte, una norma di mero carattere ricognitivo che, riproducendo il contenuto delle direttive 13 febbraio 1980 e 1° febbraio 2002, preveda che in caso di mancato o parziale versamento da parte degli esercenti, la Cassa applichi sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari all'Euribor a un mese base 360 maggiorato di 3,5 punti percentuali;

istituire, con riferimento alle modalità di gestione dei flussi tariffari destinati alla copertura degli oneri generali afferenti ai sistema elettrico, presso la Cassa un conto denominato «Conto oneri per il funzionamento della CCSE», per la gestione dei mezzi economici destinati a finanziare le spese di organizzazione e gestione della Cassa, tratti dagli altri conti di gestione di cui all'art. 40 del testo integrato;

adottare, con riferimento alle funzioni intestate alla Cassa per la gestione del sistema di contribuzione a questa intestato, disposizioni a carattere ricognitivo affinché la Cassa possa procedere ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti, e che specifichino le conseguenze per l'ipotesi di mancata collaborazione dei soggetti controllati;

Ritenuto pertanto necessario apportare al testo integrato le modifiche conseguenti all'introduzione delle disposizioni di cui sopra;

Delibera:

Di integrare l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, pubblicato nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001:

a) aggiungendo all'art. 40, comma 1, la seguente lettera:

«*n)* il Conto oneri per il funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico, alimentato, in relazione al fabbisogno annuale della Cassa, in via proporzionale dai conti di cui alle lettere da *a)* a *m)*.»;

b) aggiungendo all'art. 40 i seguenti commi:

«40.6 In caso di mancato o parziale versamento da parte degli esercenti, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari all'Euribor a un mese base 360 maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

40.7. Ai fini delle determinazioni di sua competenza, la Cassa può procedere ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti. In caso di rifiuto di collaborazione da parte degli esercenti, la Cassa procede a far menzione della circostanza nel verbale, onde trarne elementi di valutazione.».

Di pubblicare il Testo integrato nella versione risultante dalle modificazioni di al presente provvedimento, nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore a decorrere dalla data della pubblicazione.

Milano, 12 novembre 2003

Il presidente: RANCI

03A12922

DELIBERAZIONE 12 novembre 2003.

Approvazione di modifiche dell'organizzazione degli uffici della Cassa conguaglio per il settore elettrico (Deliberazione n. 131/03).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 novembre 2003;

Premesso che l'art. 9, comma 9.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2000, n. 194/00, recante disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 194/00), prevede che gli uffici della Cassa siano organizzati con deliberazione del Comitato di gestione, trasmessa all'Autorità per l'approvazione;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto del Ministro delle attività produttive 28 febbraio 2003, recante modalità di gestione del fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico

nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 2003 (di seguito: decreto 28 febbraio 2003);

la deliberazione n. 194/00;

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 118/02, recante approvazione dell'organizzazione degli uffici, della struttura e delle qualifiche dirigenziali della Cassa; ai sensi dell'art. 9, comma 9.1 della deliberazione dell'Autorità n. 194/00 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 17 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 118/02);

Considerato che:

con deliberazione n. 118/02, l'Autorità ha approvato, ai sensi dell'art. 9, comma 9.1, della deliberazione n. 194/00, i documenti recanti «Relazione di accompagnamento», «Organigramma di CCSE», «Organizzazione degli uffici», «Regolamento del trattamento giuridico ed economico del personale della Cassa conguaglio per il settore elettrico», nonché le qualifiche dirigenziali, di cui alla «Proposta di organizzazione della Cassa conguaglio», trasmessa all'Autorità con nota della Cassa in data 4 marzo 2002, prot n. 325;

con la nota prot. n. 1364 del 22 ottobre 2003 (prot. Autorità n. 28108 del 23 ottobre 2003) (di seguito: nota 22 ottobre 2003) allegata alla presente deliberazione (allegato *A*) la Cassa ha sottoposto all'Autorità per l'approvazione, ai sensi della predetta disposizione, talune modifiche ai documenti recanti «Organigramma di CCSE» ed «Organizzazione degli uffici», approvate dal Comitato di gestione in data 17 ottobre 2003, e derivanti:

a) dall'attuazione dell'art. 10 del decreto 28 febbraio 2003, che prevede la costituzione presso la Cassa della segreteria operativa del comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (richiamato anche come CERSE);

b) dalla contrazione dell'attività dell'ufficio «Erogazioni e contributi», tale da rendere il suo mantenimento non più conforme a canoni di efficienza e da rendere opportuno il suo accorpamento con l'ufficio «Proventi e riscontri» in un'unica unità organizzativa, denominata «Proventi e contributi»;

Ritenuto che le modifiche approvate dal Comitato di gestione della Cassa e sottoposte all'Autorità con la nota 22 ottobre 2003, rispondano ed effettive esigenze di operatività e di efficienza nello svolgimento dei compiti affidati alla Cassa;

Delibera:

Di approvare, ai sensi dell'art. 9, comma 9.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2000, n. 194/00, recante disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 257 del 3 novembre 2000, i documenti recanti «Organigramma di CCSE» ed «Organizzazione degli uffici», con le modifiche approvate dal Comitato di gestione della Cassa in data 17 ottobre 2003 e trasmessi all'Autorità con nota prot. n. 1364 del 22 ottobre 2003 (prot. Autorità n. 28108 del 23 ottobre 2003), allegata alla presente deliberazione (allegato A);

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 12 novembre 2003

Il presidente: RANCI

- C C S E -

ALLEGATO *A*

Spett.le Autorità per l'energia elettrica e il gas - Piazza Cavour n. 5 - 20122 MILANO

c.a. Dott. Pierluigi Berra - Direttore area elettricità

c.a. Dott. Antonio Molteni - Direttore servizio legislativo e legale

Oggetto: proposta di modifiche all'organizzazione degli uffici e all'organigramma di CCSE

Come noto, codesta Autorità ha approvato, con delibera 118/02, l'organizzazione strutturale della Cassa conguaglio per il settore elettrico, proposta dal Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 9, comma 9.1 della delibera 194/00, adottata dalla stessa Autorità.

Ad oggi, si sono manifestate esigenze strutturali ed organizzative che, in dipendenza dell'implementazione dell'operatività della Cassa e dell'oggettiva opportunità di adeguare parte dell'organizzazione ai carichi di lavoro riscontrati, sembrano condurre alla proposta di limitate modifiche a quanto già in essere. Più in particolare, ci si riferisce agli impegni derivanti dalla costituzione della Segreteria operativa di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 28 febbraio 2003, ed alla contrazione delle attività relative all'ufficio erogazioni e contributi.

Tali accadimenti inducono questa Cassa a proporre una parziale modifica della attuale struttura (allo stato in fase di avvio, a seguito della stipula con il GRIN della «Convenzione per la gestione e l'amministrazione del personale del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.a. distaccato presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico» del 31 luglio 2003) che prende atto dell'avvenute costituzione dell'organo sopracitato, istituito a supporto dell'attività relativa alla ricerca di sistema, nonché della trasformazione degli Uffici Erogazioni e contributi e proventi e riscontri, in un'unica unità organizzativa.

Quanto sopra premesso, si trasmette la proposta di modifica della organizzazione degli uffici e dell'organigramma di CCSE, approvata dal Comitato di gestione nella seduta del 17 ottobre 2003. A tal fine, si trasmettono i documenti «Organigramma di CCSE» e «Organizzazione degli uffici» (rispettivamente Allegati 1 e 2 alla proposta di CCSE trasmessa con nota del 4 marzo 2002, prot. n. 000325), opportunamente modificati.

ALLEGATO 1

ORGANIGRAMMA CCSE
Presidenza
Comitato di Gestione
Direzione Generale
Segreteria Operativa
di cui all'art. 10
D.M. 28/2/03
Legale, Personale e
Segreteria Organi
Collegiali
Amministrazione
e
Controllo
Ispettorato
Auditing
Sistemi
Informatici
Affari Generali
Programmazione
Progetti
Contabilità e
bilancio
Proventi e
Contributi
Amministrazione del
Personale

ALLEGATO 2

CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Premessa.

Gli uffici della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito CCSE) sono organizzati, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 194/00, recante «Disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della cassa conguaglio per il settore elettrico», secondo il seguente assetto ed attribuzioni di attività. Queste ultime potranno essere integrate dalle norme contenute nel regolamento amministrativo, ovvero da deliberazioni del Comitato di gestione, anche su proposta del direttore generale.

Il trattamento giuridico ed economico del personale è definito con il «Regolamento del trattamento giuridico ed economico del personale della Cassa conguaglio per il settore elettrico».

DIREZIONE GENERALE

1.0. Direttore generale.

Il direttore generale è preposto alla direzione e controllo delle attività degli uffici di CCSE ed esercita i poteri di spesa relativi.

Il direttore generale è responsabile della gestione del personale. Le nomine dirigenziali, gli inquadramenti del personale, l'avvio delle procedure di selezione, le assunzioni, i provvedimenti disciplinari, la definizione dei livelli retributivi e gli altri provvedimenti riguardanti il personale aventi carattere definitivo, sono disposti, con delibera, dal comitato di gestione, su proposta del direttore generale.

UNITÀ ORGANIZZATIVE DI «STAFF»

2.0. Legale, personale e segreteria degli organi collegiali

2.1. Attività.

Svolge attività nelle sotto indicate materie:

2.1.1. Legale.

a) pareristica a supporto delle decisioni del comitato di gestione e per le attività di routine della struttura;

b) monitoraggio normativo e regolamentare;

c) sviluppo degli schemi contrattuali;

d) sviluppo e gestione procedure di gara;

e) gestione procedure antimafia;

f) rapporti con consulenti legali esterni;

g) gestione del contenzioso e conseguenti rapporti con l'Avvocatura dello Stato.

2.1.2. Personale.

a) studio ed applicazione delle contrattualistiche collettive di riferimento per impiegati, quadri e dirigenti;

b) supporto specialistico per i rapporti sindacali con gli organismi di rappresentanza sindacale;

c) studio ed applicazione aziendale della disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sia per i riflessi giuridici, sia per quelli operativi;

d) impostazione della ricerca, selezione e reclutamento del personale nell'ambito delle procedure di selezione di cui al regolamento del personale;

e) piani di formazione del personale.

2.1.3. Segreteria degli organi.

a) compiti di segreteria per gli organi collegiali e la presidenza;

b) organizzazione delle riunioni degli organi collegiali.

2.2. Dipendenza e livello.

Unità organizzativa dipendente funzionalmente: dalla presidenza, dal comitato di gestione e dalla direzione generale. La dipendenza gerarchica è ricondotta alla Direzione generale.

Inquadramento del responsabile: dirigente.

3.0. Ispettorato - auditing.

3.1. Attività.

Svolge attività di organizzazione, sviluppo e gestione delle attività di controllo interno (internal auditing) ed esterno (external auditing) con particolare riferimento a:

a) rilevazioni contabili e controlli di gestione;

b) rendicontazioni periodiche al comitato di gestione;

c) organizzazione ed eventuale sviluppo di controlli, verifiche esterni;

d) verifica e valutazioni delle procedure amministrative;

e) verifica sulla applicazione delle procedure interne.

3.2. Dipendenza e livello.

Unità organizzativa dipendente funzionalmente dalla presidenza, dal comitato di gestione e dalla direzione generale. La dipendenza gerarchica è ricondotta alla direzione generale.

Inquadramento del responsabile: quadro con funzioni di coordinamento e maggiori responsabilità.

4.0. Affari generali.

4.1. Attività.

Svolge attività di gestione degli affari generali con particolare riferimento a:

a) gestione del protocollo in uscita ed in entrata;

b) gestione acquisti in ottemperanza alle procedure per la scelta dei fornitori;

c) gestione e aggiornamento dell'inventario;

d) archiviazione della documentazione di competenza;

e) manutenzione e pulizia degli uffici;

f) gestione adempimenti antincendio e di sicurezza.

4.2. Dipendenza e livello.

Unità organizzativa alle dirette dipendenze del direttore generale.

Inquadramento del responsabile: quadro.

5.0. Sistemi informatici.

5.1. Attività.

Svolge tutte le attività relative allo sviluppo della gestione hardware/software e alle procedure/attività informatiche degli uffici. In particolare:

a) cura gli aspetti procedurali oggetto di informatizzazione e costituisce in materia l'interfaccia per collaboratori e collegamenti esterni;

b) cura in collaborazione con esperti esterni e con l'unità «Programmazione e progetti», la progettazione e l'attuazione dello sviluppo del sistema informativo;

c) è responsabile della sicurezza informatica e dell'amministrazione generale e del sistema.

5.2. Dipendenza e livello.

Unità organizzativa alle dirette dipendenze del direttore generale.

Inquadramento del responsabile: quadro.

UNITÀ ORGANIZZATIVE DI «LINE»

6.0. Programmazione e progetti.

6.1. Attività.

Svolge tutte le attività relative alla programmazione e ai progetti. In particolare:

a) cura, in collaborazione con l'unità «Amministrazione e controllo» e con l'unità «Erogazioni e contributi», le previsioni di gettito e di utilizzo, nonché i programmi di movimentazione dei conti e dei fondi in gestione presso la CCSE;

b) elabora proposte per dinamiche di gettito o di utilizzo dei conti e dei fondi coerentemente con le previsioni o programmi di cui al punto *a)* e con gli impegni istituzionali;

c) cura i progetti speciali affidati alla CCSE, con particolare riferimento alle attività di sviluppo procedurale ed organizzativo;

d) cura, in collaborazione con l'ufficio «Legale, personale e segreteria degli organi collegiali», l'esame delle normative relative alla gestione dei conti e dei fondi e ne predispone le procedure applicative;

e) elabora, in collaborazione con l'unità «Legale, personale e segreteria degli organi collegiali» eventuali proposte per lo sviluppo normativo e delle procedure.

6.2 Dipendenza e livello.

Unità organizzativa alle dirette dipendenze del direttore generale.

Inquadramento del responsabile: quadro con funzioni di coordinamento e maggiori responsabilità.

7.0. Amministrazione e controllo.

7.1. Attività.

Svolge e coordina tutte le attività di competenza delle unità organizzative ad essa subordinate: «Contabilità», «Proventi e contributi» e «Amministrazione del personale», secondo la seguente rispettiva articolazione interna.

7.1.1. Contabilità e bilancio.

Svolge tutte le attività relative alla contabilità di CCSE. In particolare, provvede all'esecuzione di:

a) adempimenti relativi alla contabilizzazione di competenza;

b) tenuta dei libri contabili obbligatori;

c) riscontro delle scritture contabili e riconciliazione saldi;

d) controllo delle rispondenze contabili di banca;

e) disposizioni di pagamento;

f) situazioni contabili periodiche, consuntive e preventive;

g) predisposizione dei dati per la formazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo;

h) gestione ed aggiornamento del piano dei conti di rilevazione contabile;

i) rapporti bancari e riscontro analitico dei rendiconti;

j) gestione della piccola cassa con relativi bilanci mensili.

7.1.2. Proventi e contributi.

Svolge le attività di gestione dei versamenti in entrata e dei relativi riscontri. In particolare:

a) esame e controllo di quanto dovuto dalle imprese e della documentazione inviata dalle stesse;

b) controllo, in collaborazione con l'unità «Contabilità e bilancio» dei versamenti delle imprese;

c) istruttorie per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per le imprese elettriche minori;

d) rilevazioni statistiche riferite a tutte le imprese elettriche per fornire informazioni all'Autorità e al comitato di gestione.

Svolge, inoltre, tutte le attività di erogazione. In particolare:

a) cura il calcolo e la quantificazione delle erogazioni di contributi dei conti di gestione;

b) cura i rapporti con i soggetti amministrati nell'espletamento delle attività di erogazione;

c) promuove e collabora nell'organizzazione e sviluppo delle attività di controllo e verifica con l'unità «Ispettorato e auditing».

7.1.3. Amministrazione del personale.

Svolge tutte le attività di amministrazione corrente del personale. In particolare:

a) tenuta dei libri obbligatori per la gestione del personale e dei fascicoli del personale stesso;

b) rilevazione presenze/assenze del personale ed immissione dei dati nelle procedure;

c) predisposizione dei cedolini per il personale dipendente da CCSE;

d) predisposizione dei compensi ai componenti degli organi della Cassa e relativi adempimenti;

e) predisposizione degli adempimenti obbligatori (IRPEF IRAP- INPS; etc.).

7.2. Dipendenza e livello.

Unità organizzativa alle dirette dipendenze del direttore generale.

Inquadramento del responsabile: dirigente.

03A12921

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio del territorio di Pistoia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Pistoia prot. n. 139847 in data 6 novembre 2003, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento del servizi catastali dell'Ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 24 ottobre non è stato erogato alcun servizio catastale — essendo stato causato dall'elevata adesione allo sciopero — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 3 novembre 2003 con protocollo n. 452 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio del territorio di Pistoia nel giorno 24 ottobre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 14 novembre 2003

Il direttore regionale: MACCHIA

03A12923

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2003.

Programma triennale dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici 2003-2005 - verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti (art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni). (Deliberazione n. 73/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, recante modalità e schemi-tipo per la redazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, e visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 agosto 2000, recante interpretazione autentica del decreto inizialmente adottato;

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che ha modificato l'art. 14, comma 1, della citata legge n. 109, limitando gli obblighi di programmazione ai lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;

Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 105, (*Gazzetta Ufficiale* n. 49/2003), con la quale questo Comitato ha formulato parere di compatibilità, *ex* citato art. 14 della legge n. 109/1994, sul programma triennale 2002-2004 predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Vista la nota n. MOT4/930/400 del 24 aprile 2003 con la quale il suddetto Dipartimento ha trasmesso a questo Comitato il programma triennale in oggetto;

Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali relativi allo specifico settore;

Rilevato che il documento di programmazione economico-finanziaria 2004-2007 ribadisce la rilevanza del ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione di opere pubbliche, già affermata nei precedenti documenti programmatori e stabilisce, in via generale, che una quota delle risorse ordinarie per investimenti venga destinata al Mezzogiorno al fine di conferire carattere di effettiva aggiuntività agli appositi stanziamenti, nazionali e comunitari, riservati a tale macro-area;

Rilevato che non esistono specifici documenti programmatori né specifiche indicazioni per il settore all'esame;

Prende atto:

che il Programma triennale del Ministero delle intrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici 2003-2005 costituisce l'aggiornamento del Programma 2002-2004 e, come raccomandato nella delibera citata in premessa, è corredato da una relazione sull'attuazione del predetto precedente Programma, nella quale si evidenzia come il grado di attuazione della prima annualità sia da considerare nel complesso soddisfacente e come sia stata effettuata una ricognizione presso gli uffici periferici per rilevare eventuali diverse priorità per il biennio successivo;

che il Programma in oggetto è riferito a tre tipologie (nuova costruzione di uffici provinciali, manutenzione straordinaria ed ampliamento delle strutture esistenti, al fine di migliorarne la qualità e la fruibilità) e rappresenta, in linea generale, un fabbisogno complessivo di 41,212 milioni di euro, ma articola gli interventi nel triennio sulla base delle disponibilità pari a 26,971 milioni di euro, configurando quindi un grado di soddisfazione rispetto al suddetto fabbisogno pari al 66% ed assicurando comunque la copertura, al 90%, degli interventi di manutenzione straordinaria;

che la copertura finanziaria degli investimenti riportati nel Programma è assicurata dagli stanziamenti ordinari di bilancio dell'Amministrazione di settore, nonché dalle proiezioni degli anni successivi e da residui di stanziamento;

che in particolare gli interventi relativi agli uffici centrali del Dipartimento presentano un costo di 4,342 milioni di euro (pari al 16% circa del totale), mentre gli oneri per interventi riferiti agli uffici periferici ammontano a 22,629 milioni di euro (pari all'84% circa del totale);

che la quota riservata al Mezzogiorno è pari al 69% del totale, considerando soltanto gli interventi per gli uffici periferici, tra i quali è inclusa la costruzione di nuove sedi a Vibo Valentia e Matera, ed è pari al 58% considerando il complesso degli interventi;

che il Programma, limitato — come esposto — ad interventi sul patrimonio edilizio esistente e/o alla realizzazione di nuovi uffici provinciali per il controllo autoveicoli, non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati;

che l'elenco annuale 2003 comprende 15 interventi per un importo di 11,165 milioni di euro;

che non sono rilevabili elementi di incompatibilità con le linee generali di politica governativa di cui ai documenti programmatori vigenti;

Delibera

in relazione a quanto sopra, di esprimere — ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni — parere di compatibilità del programma triennale in oggetto con i documenti programmatori vigenti;

Raccomanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

di trasmettere tempestivamente a questo Comitato l'aggiornamento del Programma valido per il triennio 2004-2006, corredato da una relazione che, oltre a riassumere le caratteristiche essenziali dello stesso, ne illustri lo stato di attuazione e ne evidenzi eventuali criticità;

di valutare la possibilità di ricorso a forme di coinvolgimento del capitale privato per il finanziamento dei lavori di cui al suddetto Programma, compatibilmente con la natura prevalentemente manutentoria dei lavori stessi.

Roma, 29 settembre 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

02A12880

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI

DECRETO 20 giugno 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa «Facchini Santa Fermina» a r.l., in Amelia.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 6130 in data 19 marzo 1985 con il quale la soc. cooperativa «Facchini Santa Fermina» a r.l. con sede in Amelia, via Roma, è stata iscritta nel registro prefettizio, sezione produzione e lavoro;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 21 dicembre 1998 con il quale la predetta società cooperativa viene sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto n. 278 del 12 febbraio 1911;

Visto il D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577; su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 20 maggio 1903;

Decreta:

La società cooperativa «Facchini Santa Fermina» a r.l. con sede in Amelia, via Roma n. 73, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro, per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Amelia e pubblicato per estratto nel foglio annunzi legali di questa provincia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 20 giugno 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A12430

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 29 ottobre 2003.

Valutazione dell'accordo 15 settembre 2003. Modifiche all'Intesa 1° agosto 2000 sulle procedure di raffreddamento e sulle regole per l'esercizio del diritto di sciopero nel settore marittimo. (Deliberazione n. 03/149).

LA COMMISSIONE

Nel procedimento pos. n. 16715 (Associazione italiana dell'armamento di linea Fedarlinea, organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Mare, Federmar-Cisal) ha adottato la seguente delibera.

Premesso:

1) che l'Associazione italiana dell'armamento di linea Fedarlinea, con nota del 16 settembre 2003, ha comunicato a questa Commissione la sottoscrizione di un accordo tra la medesima e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e, separatamente, Ugl-Mare e Federmar-Cisal recante modifiche all'accordo del 1° agosto 2000, coordinato con le modifiche ed integrazioni contenute in quello del 14 dicembre 2001, sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del trasporto marittimo, valutato idoneo dalla Commissione con delibera 02/27 del 14 febbraio 2002;

2) che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha richiesto, con nota del 23 settembre 2003, prot. n. 10687, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il loro parere sull'accordo del 15 settembre 2003;

3) che, con nota del 1° ottobre 2003, l'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori ha espresso parere favorevole rispetto alla modifica del predetto accordo.

Considerato:

1) che l'accordo del 15 settembre 2003 si limita ad introdurre alcune modifiche all'intesa del 1° agosto 2000, come modificata dall'accordo del 14 dicembre 2001, relative alla riduzione del periodo entro cui deve esaurirsi il tentativo di conciliazione dall'apertura del confronto e ad un ampliamento del periodo di franchigia;

2) che la disciplina sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto, risultante dall'accordo in questione, soddisfa, in generale, le esigenze di cui alla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

3) che la previsione, per il periodo estivo, di una franchigia unica, compresa tra il 28 luglio ed il 5 settembre, in sostituzione dei due periodi previsti nell'accordo precedente (28 luglio-3 agosto e 10 agosto-5 settembre), appare corrispondere ad una esigenza dell'utenza di cui le parti hanno adeguatamente tenuto conto.

Valuta idoneo:

l'accordo del 15 settembre 2003, recante modifiche all'accordo del 1° agosto 2000, coordinato con le modifiche ed integrazioni contenute in quello del 14 dicembre 2001, sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del trasporto marittimo, sottoscritto dall'Associazione italiana dell'armamento di linea Fedarlinea, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e, separatamente, Ugl-Mare e Federmar-Cisal.

Dispone:

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all'Associazione italiana dell'armamento di linea Fedarlinea ed alle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Mare e Federmar-Cisal.

Dispone inoltre:

la pubblicazione dell'accordo in questione, anche nel suo testo coordinato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il presidente: MARTONE

TESTO DELL'«ALLEGATO AL PROTOCOLLO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI NEL GRUPPO TIRRENIA DEL 1° AGOSTO 2000» COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAGLI ACCORDI 14 DICEMBRE 2001 E 15 SETTEMBRE 2003.

INTESA SULLE PROCEDURE OBBLIGATORIE PER IL RAFFREDDAMENTO E LA CONCILIAZIONE DEL CONFLITTO E SULLE REGOLE PER L'ESERCIZIO DELLO SCIOPERO NEL SETTORE DEL LAVORO MARITTIMO.

Le parti, tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, e degli ulteriori strumenti di governo del conflitto, introdotti dal «Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti» del 23 dicembre 1998 che rinvia, per le conseguenti applicazioni, ai c.c.n.l. di categoria, ritengono necessario aggiornare le procedure di raffreddamento e conciliazione del conflitto, da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione di uno sciopero, nonché integrare le norme pattizie sulle prestazioni indispensabili contenute nell'accordo 21 dicembre 1990 e nei collegati accordi aziendali, al fine di realizzare una maggiore salvaguardia del diritto alla mobilità dell'utenza.

A) Procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto.

Le procedure di seguito indicate si presentano funzionali ad un periodo di raffreddamento del conflitto e, soprattutto, a una tempestiva conclusione delle vertenze, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Tali procedure si riferiscono al complesso di azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Le medesime non si applicano in caso di scioperi proclamati a sostegno dei valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.

Rinnovi contrattuali nazionali.

La piattaforma contrattuale per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti.

Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale di cui al citato Protocollo 23 luglio 1993 e potrà essere segnalata, in caso di proclamazione di qualunque azione di sciopero, anche parziale, alla Commissione di garanzia *ex* legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Contrattazione aziendale/territoriale.

Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate tre mesi prima della scadenza del contratto aziendale e, per tale periodo, così come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o unilaterali: tale periodo è considerato di raffreddamento, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Controversie sindacali aziendali e/o di gruppo per l'applicazione dei contratti o degli accordi.

In caso di insorgenza di una controversia sindacale riguardante l'applicazione di norme dei vigenti contratti e/o accordi, entro cinque giorni dalla contestazione scritta ed adeguatamente motivata della presunta violazione, contenente la formale proclamazione dello stato di agitazione e la richiesta di apertura del confronto, l'azienda interessata dalla vertenza o, in caso di vertenza nazionale, la Fedarlinea deve procedere alla formale convocazione di una delegazione delle organizzazioni sindacali proclamanti, al fine di tentare la conciliazione del conflitto.

L'apertura del confronto deve avvenire entro e non oltre i successivi cinque giorni.

Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro cinque (*) giorni dall'apertura del confronto.

Decorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Del predetto tentativo viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dalle parti e inviato alla Commissione di garanzia e all'osservatorio sui conflitti sindacali presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.

Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di annullamento del proclamato stato di agitazione.

Se la conciliazione non riesce nel medesimo dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo.

In tale ultimo caso, le parti si riterranno comunque libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto.

B) Modifiche ed integrazioni all'accordo quadro 21 dicembre 1990 e connessi accordi aziendali.

La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi, è riservata alle strutture sindacali nazionali di categoria per quelli nazionali, alle strutture regionali di categoria per quelli regionali, alle strutture territoriali di categoria per quelli locali, alle rappresentanze sindacali aziendali congiuntamente alle strutture territoriali di categoria per quelli aziendali.

Sono considerati scioperi e pertanto rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146/1990, così come più volte deliberato dalla Commissione di garanzia, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie nonché i ritardi in partenza delle navi.

Le organizzazioni sindacali, stipulanti il Protocollo ed il presente annesso allegato e che hanno aderito al cennato Patto dei trasporti 23 dicembre 1998, ricercheranno volontariamente di coordinare tra di loro e di concentrare nel tempo le iniziative rivendicative e conflittuali.

Le strutture delle organizzazioni sindacali competenti a dichiarare lo sciopero eviteranno proclamazioni di astensioni del personale in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale; gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità.

Vanno, altresì, evitati scioperi concomitanti con altre agitazioni in settori interessati al trasporto di massa (traghetti, ferrovie, aerei, trasporti extraurbani).

(*) Modifica apportata dall'accordo 15 settembre 2003.

In ogni caso, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio o bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a dieci giorni, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama.

Al fine di garantire un più adeguato livello di contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare, anche in presenza di turni, la durata di una intera giornata aziendale di lavoro; ciascuno di quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non può superare le due giornate di lavoro.

Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:

dal 17 dicembre al 7 gennaio;

le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;

dal 24 aprile al 2 maggio;

dal 27 giugno al 4 luglio;

dal 28 luglio al 5 settembre (*);

dal 30 ottobre al 5 novembre;

dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché le consultazioni elettorali regionali ed amministrative generali;

la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le elezioni politiche suppletive o le elezioni regionali ed amministrative parziali.

Per l'anno 2000, in occasione dell'evento giubilare, restano confermati gli accordi applicativi della legge n. 146/1990 così come integrati dal verbale di intesa sottoscritto presso il Ministero dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 2000.

In relazione al livello di servizi erogati in caso di sciopero, le parti confermano che, viste le particolari condizioni tecniche e della sicurezza esistenti nel settore del trasporto marittimo, le prestazioni indispensabili definite nei vigenti accordi aziendali rispondono ai requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, legge n. 146/1990, come modificata dall'art. 10, comma 1, della legge n. 83/2000.

Le parti, infine, stante quanto sopra e stante le indicazioni contenute nel citato Patto del 23 dicembre 1998 circa l'esigenza di individuare nuove e maggiori garanzie di mobilità degli utenti in occasione di sciopero, condividono l'opportunità di procedere contestualmente alla presente regolamentazione ad una più puntuale definizione delle prestazioni indispensabili per i servizi gestiti dalla Società Tirrenia (si veda accordo di pari data).

La presente intesa sostituisce integralmente le norme di autoregolamentazione di cui al Protocollo d'Intesa per i trasporti pubblici del 18 luglio 1986, pubblicate in calce ai vigenti contratti e abroga le previsioni contenute negli accordi di settore vigenti (nazionali e aziendali) nelle parti superate da quanto sopra pattuito.

Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 146/1990, si invia il presente accordo alla Commissione di garanzia per la necessaria valutazione di idoneità.

(*) Modifica apportata dall'accordo 15 settembre 2003.

VERBALE DI ACCORDO

N.B. L'accordo con un identico testo è stato firmato, in data 15 settembre 2003, da una parte dalla Associazione italiana dell'armamento di linea (Fedarlinea) e dall'altra, separatamente, da *a)* Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti; *b)* Ugl-Mare; *c)* Federmar-Cisal.

L'anno 2003, addì 15 del mese di settembre in Roma (..............) le parti si sono incontrate per esaminare alcuni aspetti delle vigenti norme patrizie in materia di sciopero nelle aziende del Gruppo Tirrenia.

In particolare, le parti;

Visti:

l'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

l'intesa sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del lavoro marittimo, allegata al protocollo delle relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000, come integrato dall'accordo 14 dicembre 2001, viene così modificato;

Preso atto

dell'invito della commissione di garanzia *ex lege* n. 146/1990 di uniformare i tempi delle procedure di raffreddamento e di conciliazione nonché i periodi di franchigia, con quelli in atto in altri settori del trasporto;

Hanno convenuto quanto segue:

1. Il § «*A)* Procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto», allegate al Protocollo delle relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000, come integrato dall'accordo 14 dicembre 2001, viene così modificato:

(Omissis).

Il periodo:

«Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro dieci giorni dall'apertura del confronto»,

è sostituito dal seguente:

«Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro cinque giorni dall'apertura dal confronto».

2. Il § «*B)* Modifiche ed integrazioni dell'accordo quadro 21 dicembre 1990 e connessi accordi aziendali», allegate al Protocollo delle relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000, come integrato dall'accordo 14 dicembre 2001, viene così modificato:

il periodo:

«Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:

(*Omissis).*

Dal 28 luglio al 3 agosto;

Dal 10 agosto al 5 settembre;

è sostituito dal seguente:

«Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:

(Omissis).

Dal 28 luglio al 5 settembre;

Seguono le firme

03A12833

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 5 novembre 2003.

Attuazione ordinanza commissariale n. 337 del 31 dicembre 2002 - Linea di intervento n. 4 - Interventi emergenziali urgenti - Attivazione impianti di sollevamento al fine del recupero di risorse idriche diversamente destinate allo scarico esterno di bacini idrografici - Costituzione riserva strategica usi idropotabili Sardegna meridionale. (Ordinanza n. 368).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002 e n. 346 del 20 marzo 2003 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra gli interventi previsti per il superamento dell'emergenza idrica, l'ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002, prevede, nell'ambito della linea di intervento n. 4 - Interventi emergenziali urgenti, il seguente intervento «Attivazione degli impianti di sollevamento al fine del recupero di risorse idriche diversamente destinate allo scarico esterno di bacini idrografici»;

Atteso che in data 21 dicembre 2002, tra il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Oristano, l'Ente autonomo del Flumendosa ed il Consorzio di bonifica dell'Oristanese è stato siglato un protocollo di intesa avente per oggetto «Lavori per la realizzazione dell'interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis Mogoro» che prevede, tra l'altro, l'attivazione, a cura del Consorzio di bonifica dell'Oristanese, del sollevamento delle acque dal Flumineddu alla confluenza Tirso-Flumineddu, alla Traversa di Pranu Antoni, risorse altrimenti destinate per fenomeni di sfioramento allo scarico esterno del bacino, da mettere a disposizione annualmente per gli usi civili della Sardegna meridionale in un volume medio annuo stimato in 15-20 milioni di mc;

Atteso che il Consorzio di bonifica dell'Oristanese, in attuazione di quanto previsto nel sopraccitato protocollo di intesa, ha provveduto all'attivazione dell'impianto di sollevamento ed all'accumulo di risorsa idrica per un volume di 20 milioni di mc sostenendone i costi;

Atteso che, fermo restando il trasferimento annuo al sistema idrico della Sardegna meridionale del predetto volume medio di 15-20 milioni di mc di risorsa idrica, che sarà reso operativo con le modalità indicate nel predetto protocollo d'intesa, necessita che il volume di risorsa idrica già invasato dal Consorzio di bonifica dell'Oristanese, pari a 20 milioni di mc, in ragione delle ricorrenti situazioni di estrema emergenza idrica della Sardegna meridionale, venga conservato comunque per un periodo non inferiore a dieci anni (periodo stimato per la completa realizzazione e messa in esercizio di tutti gli interventi infrastrutturali previsti per il definitivo superamento dell'emergenza idrica in Sardegna, ivi compresa l'interconnessione dei bacini della Sardegna settentrionale con quelli della Sardegna meridionale che sono stati individuati) quale risorsa strategica per uso idro-potabile e quale strumento di intervento di protezione civile, rimborsando al Consorzio stesso le spese già sostenute per l'accumulo ed assicurando sin d'ora, in virtù dei poteri commissariali in atto, le condizioni per disporre all'occorrenza, a carico del Consorzio medesimo, nell'arco del decennio, l'immediato trasferimento parziale o totale della risorsa stessa;

Atteso che il Consorzio di bonifica dell'Oristanese, con nota protocollo gen. n. 10876 del 22 ottobre 2003, ha fatto presente che l'attivazione dell'impianto di sollevamento ha consentito il recupero di un volume di acqua pari a 20 milioni di mc ed ha manifestato la disponibilità, su vincolo commissariale, ai costi attuali di accumulo e di trasferimento purché corrisposti al momento dell'imposizione del vincolo stesso, a conservare il predetto volume netto nella diga di Cantoniera, quale riserva strategica per gli utilizzi idro-potabili a favore della Sardegna meridionale, per un periodo di 10 anni entro i quali tale volume, su richiesta del commissario governativo o della regione autonoma della Sardegna, dovrà essere immediatamente trasferito parzialmente o totalmente per gli usi predetti;

Atteso che il Consorzio di bonifica dell'Oristanese ha valutato in € 1.859.084,16 gli oneri complessivi già sostenuti e da sostenersi ove fosse disposto il trasferimento del predetto volume di risorsa idrica entro il cor-

rente anno, conseguenti all'accumulo, alla conservazione, al trasferimento ed alla consegna come di seguito indicato:

attivazione dell'impianto di sollevamento a valle della diga Cantoniera per l'accumulo del suddetto volume di 20 milioni di mc nell'invaso della diga Cantoniera, delle acque del Flumineddu, alla confluenza Tirso-Flumineddu - Traversa di Pranu Antoni;

mantenimento di tale volume di 20 milioni di mc, al netto dell'evaporazione, nella diga Cantoniera per la durata di dieci anni;

trasferimento dalla diga Cantoniera, mediante il canale adduttore sinistra Tirso sino al vascone di Marrubiu, punto dal quale è consentito il trasferimento mediante la linea di adduzione principale dell'interconnessione dei sistemi idrici Tirso-Flumendosa-Campidano, di un volume d'acqua adeguato per la consegna, in tale punto di arrivo e di misurazione dell'acqua fornita, di un volume d'acqua di 20 milioni di mc al netto di qualsiasi perdita sia nel trasporto in alveo che lungo il canale adduttore sinistra Tirso;

Atteso che il Consorzio di bonifica dell'Oristanese ha assicurato l'impegno di trasferire, nell'arco di dieci anni, il predetto volume d'acqua di 20 milioni di mc, dietro corresponsione dell'importo sopra indicato al momento dell'imposizione del vincolo commissariale di riserva strategica del volume stesso e di obbligo di trasferimento nell'arco del decennio, senza alcun ulteriore onere per la competente autorità che entro tale periodo di tempo disporrà il traferimento;

Ordina:

Art. 1.

1. Il Consorzio di bonifica dell'Oristanese è incaricato, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, dell'accumulo e mantenimento, per dieci anni dalla data della presente ordinanza, e trasferimento al sistema idrico della Sardegna meridionale, di una riserva strategica di risorsa idrica di 20 milioni di mc nell'invaso di Cantoniera, quale volume di soccorso per le estreme urgenze idro-potabili della Sardegna meridionale.

2. La suddetta riserva strategica dovrà essere garantita dal Consorzio di bonifica dell'Oristanese per un periodo di dieci anni, decorrenti dalla data della presente ordinanza, entro i quali ne potrà essere parzialmente o totalmente disposto il trasferimento, da parte del commissario governativo o da parte del competente organo della regione autonoma della Sardegna verso la Sardegna meridionale.

3. Ove alla scadenza di tale termine non sia intervenuta la disposizione di trasferimento o di proroga del termine stesso, le autorità a tale data competenti dovranno comunque disporre l'utilizzazione del predetto volume di risorsa idrica, disciplinando i conseguenti rapporti finanziari con i destinatari della risorsa stessa per il riversamento alla regione autonoma della Sardegna, a titolo di rimborso all'amministrazione pubblica, dei costi sostenuti in applicazione della presente ordinanza.

4. La suddetta riserva strategica verrà trasferita e consegnata nel volume di 20 milioni di mc, al netto dell'evaporazione e di qualsiasi perdita sia nel trasporto in alveo che lungo il canale adduttore sinistra Tirso, nel vascone di Marrubiu.

La misurazione del volume di 20 milioni di mc avverrà nella stazione di sollevamento di Marrubiu sulla condotta di mandata verso la linea di adduzione principale dell'interconnessione dei sistemi idrici Tirso-Flumedosa Campidano verso la Sardegna meridionale.

5. In conseguenza delle consegne parziali o totali, nell'arco del decennio decorrente dalla data della presente ordinanza, del predetto volume di risorsa idrica di 20 milioni di mc nessun ulteriore onere potrà essere posto a carico, da parte del Consorzio di bonifica dell'Oristanese, del commissario governativo o della regione autonoma della Sardegna, né a carico dei destinatari della risorsa trasferita che vedranno regolati i rapporti finanziari relativi al rimborso, a chi di competenza, dei costi della risorsa idrica loro destinata con specifico provvedimento che sarà adottato dalle predette autorità.

6. Al Consorzio di bonifica dell'Oristanese è riconosciuto, a fronte di tutti gli oneri presenti e futuri connessi all'accumulo, al mantenimento ed al trasferimento della suddetta riserva strategica di 20 milioni di mc, l'importo di € 1.859.084,16.

7. In dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione, verrà messa a disposizione ed impegnata nella contabilità di Tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della regione della Sardegna - Emergenza idrica» la somma di € 1.859.084,16.

8. La suddetta somma verrà corrisposta al Consorzio di bonifica dell'Oristanese previa sottoscrizione, da parte del legale rappresentante, di specifico atto d'impegno all'assunzione ed all'ottemperanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 5 novembre 2003

Il commissario governativo: MASALA

03A12689

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfameta 200 FG».

Provvedimento n. 243 del 10 novembre 2003

Medicinale: premiscela per alimenti medicamentosi SULFAMETA 200 FG.

Richiesta di produzione e controllo presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Neofarma S.r.l., via Emilia km 18 - n. 1854, Longiano (Forlì-Cesena).

Confezioni: sacchetto da 25 kg - A.I.C. n. 102674013.

È autorizzata la produzione della premiscela per alimenti medicamentosi, attualmente prodotto presso l'officina Neofarma S.r.l. sita in Longiano (Forlì-Cesena), via Emilia km 18 - n. 1854, anche presso l'officina Adisseo Filozoo S.r.l., sita in Carpi, via del Commercio, 28/30.

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12829

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Neospira 200»

Provvedimento n. 243 del 10 novembre 2003

Medicinale: premiscela per alimenti medicamentosi NEOSPIRA 200.

Richiesta di produzione e controllo presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Neofarma S.r.l., via Emilia km 18 - n. 1854, Longiano (Forlì-Cesena).

Confezioni: sacchetto da 25 kg - A.I.C. n. 102424013.

È autorizzata la produzione della premiscela per alimenti medicamentosi, attualmente prodotto presso l'officina Neofarma S.r.l. sita in Longiano (Forlì-Cesena), via Emilia km 18 - n. 1854, anche presso l'officina Adisseo Filozoo S.r.l., sita in Carpi, via del Commercio, 28/30.

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12828

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Colicor F».

Provvedimento n. 245 del 10 novembre 2003

Medicinale: premiscela per alimenti medicamentosi COLICOR F.

Richiesta di produzione e controllo presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Neofarma S.r.l., via Emilia km 18 - n. 1854, Longiano (Forlì-Cesena).

Confezioni:

sacchetto da 10 kg - A.I.C. n. 102554021;

sacchetto da 25 kg - A.I.C. n. 102554033.

È autorizzata la produzione della premiscela per alimenti medicamentosi, attualmente prodotto presso l'officina Neofarma S.r.l. sita in Longiano (Forlì-Cesena), via Emilia km 18 - n. 1854 anche presso l'officina Adisseo Filozoo S.r.l. sita in Carpi, via del Commercio 28/30.

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12827

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis G+ND+EDS».

Provvedimento n. 246 dell'11 novembre 2003

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS G+ND+EDS nella confezione flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101886012.

TITOLARE A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi, 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: richiesta aggiunta di un sito produttivo alternativo per il confezionamento finale.

È autorizzata l'aggiunta di un sito produttivo alternativo per il confezionamento finale del prodotto medicinale in oggetto presso Intervet International di Salamanca (Spagna).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12826

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 200».

Provvedimento n. 247 dell'11 novembre 2003

Medicinale: Premiscela medicata «SULFADIMETOSSINA 200».

Richiesta di produzione presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.a., via Togliatti, 5, Guastalla (Reggio Emilia), 00273680355.

Confezioni: sacco da 20 kg - A.I.C. n. 103346019.

È autorizzata la produzione della premiscela per alimenti medicamentosi, attualmente prodotta presso l'officina Erredue S.p.a. sita in Costa Volpino (Bergamo), via L. da Vinci, 28 anche presso l'officina Unione Commerciale Lombarda S.p.a., sita in Brescia, via G. Di Vittorio, 36.

Le confezioni della premiscela medicata devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa Amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12825

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Oxifarm»

Provvedimento n. 248 dell'11 novembre 2003

Medicinale: Premiscela medicata OXIFARM.

Richiesta di produzione presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.a., via Togliatti, 5, Guastalla (Reggio Emilia), 00273680355.

Confezioni: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102641026.

È autorizzata la produzione della premiscela per alimenti medicamentosi, attualmente prodotta presso l'officina Erredue S.p.a. sita in Costa Volpino (Bergamo), via L. da Vinci, 28 anche presso l'officina Unione Commerciale Lombarda S.p.a., sita in Brescia, via G. Di Vittorio, 36.

Le confezioni della premiscela medicata devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa Amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12824

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Trinitrina».

Estratto decreto n. 462 del 7 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TRINITRINA, anche nelle forme e confezioni: «50 mg/50 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 50 ml, «50 mg/50 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 5 flaconi 50 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Acarpia - Servicos Farmaceuticos Lda, con sede legale e domicilio fiscale in Funchal - Madeira, Rua Dos Murcas, 88, Portogallo (PT).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «50 mg/50 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 006035048 (in base 10), 05S5M8 (in base 32);

classe: «A» per uso ospedaliero H), ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fisiopharma S.r.l. stabilimento sito in 84020 Palomonte (Salerno) nucleo industriale (tutte le fasi).

Composizione: ogni flacone contiene:

eccipienti: glicole propilenico 50 mg; destrosio anidro 2400 mg; acqua P.I.I. quanto basta a 50 ml.

Confezione: «50 mg/50 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 5 flaconi 50 ml - A.I.C. n. 006035051 (in base 10), 05S5MC (in base 32);

classe: «A» per uso ospedaliero H), ai sensi dellart. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fisiopharma S.r.l. stabilimento sito in 84020 Palomonte (Salerno), nucleo industriale (tutte le fasi).

Composizione: ogni flacone contiene:

principio attivo: nitroglicerina 50 mg;

eccipienti: glicole propilenico 50 mg; destrosio anidro 2400 mg; acqua P.I.I. quanto basta a 50 ml.

Indicazioni terapeutiche: angina instabile, angina variante, angina di Prinzmetal. Insufficienza ventricolare sinistra acuta susseguente o meno a infarto miocardico acuto in particolare con elevata pressione di riempimento e con portata minuto-ridotta. Edema polmonare acuto e pre-edema polmonare. Crisi ipertensiva.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 463 del 7 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TRINITRINA, anche nelle forme e confezioni: «5 mg/1,5 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 10 fiale, «5 mg/1,5 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 2 fiale con set per infusione, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Acarpia - Servicos Farmaceuticos Lda, con sede legale e domicilio fiscale in Funchal - Madeira, Rua Dos Murcas, 88, Portogallo (PT).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5 mg/1,5 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 10 fiale - A.I.C. n. 006035024 (in base 10), 05S5LJ (in base 32);

classe: «A» per uso ospedaliero H), ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa;

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fisiopharma s.r.l. stabilimento sito in 84020 Palomonte (Salerno), nucleo industriale (tutte le fasi).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: nitroglicerina 5 mg;

eccipienti: glicole propilenico 1 ml; alcool 0,5 ml.

Confezione: «5 mg/1,5 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 2 fiale con set per infusione - A.I.C. n. 006035036 (in base 10), 05S5LW (in base 32);

classe: «A» per uso ospedaliero H), ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 366 e della legge 27 dicembre 2002, n.289;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fisiopharma S.r.l. stabilimento sito in 84020 Palomonte (Salerno), nucleo industriale (tutte le fasi).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: nitroglicerina 5 mg;

eccipienti: glicole propilenico 1 ml; alcool 0,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: angina instabile, angina variante, angina di Prinzmetal. Insufficienza ventricolare sinistra acuta susseguente o meno a infarto miocardico acuto in particolare con elevata pressione di riempimento e con portata minuto-ridotta. Edema polmonare acuto e pre-edema polmonare. Crisi ipertensiva.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12835 - 03A12836

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aisoskin»

Estratto decreto A.I.C. n. 465 del 7 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AISOSKIN, nelle forme e confezioni: «10 mg capsule molli» 30 capsule, «20 mg capsule molli» 30 capsule.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme - Padova, via Ponte della Fabbrica, 3/a, c.a.p. 35031, Italia, codice fiscale n. 00204260285.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg capsule molli» 30 capsule - A.I.C. n. 035258019 (in base 10), 11MZP3 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle;

classe: «a» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Swiss Caps AG stabilimento sito in Kirchberg - Switzerland, Hausenstrasse, 35 (tutte).

Composizione: ogni capsula molle contiene:

principio attivo: isotretinoina 10 mg;

eccipienti: olio di semi di soia 132,8 mg; dl-alfa-tocoferolo 2,5 mg; disodio edetato 0,5 mg; butilidrossianisolo 0,1 mg; lipodan hp-100 (trigliceridi idrogenati grindsted PS101) 0,8 mg; olio di semi di soia parzialmente idrogenato 7,7 mg; cera gialla 6,2 mg; gelatina 68,268 mg; glicerolo 24,097 mg; sorbitolo 70% (non cristallizzabile) 5,31 mg; acqua depurata 10,895 mg; ponceau 4R (E124) 0,0026 mg; ossido di ferro nero (E172) 0,013 mg; titanio diossido (E171) 1,3145 mg.

Confezione: «20 mg capsule molli» 30 capsule - A.I.C. n. 035258021 (in base 10), 11MZP5 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle;

classe: «a» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Swiss Caps AG stabilimento sito in Kirchberg - Switzerland, Hausenstrasse, 35 (tutte).

Composizione: ogni capsula molle contiene:

principio attivo: isotretinoina 20 mg;

eccipienti: olio di semi di soia 265,6 mg; dl-alfa-tocoferolo 5 mg; disodio edetato 1 mg; butilidrossianisolo 0,2 mg; lipodan hp-100 (trigliceridi idrogenati grindsted PS101) 1,6 mg; olio di semi di soia parzialmente idrogenato 15,4 mg; cera gialla 12,4 mg; gelatina 90,99 mg; glicerolo 25,82 mg; sorbitolo 70% (non cristallizzabile) 16,985 mg; acqua depurata 14,884 mg; ponceau 4R (E124) 0,336 mg; indigotina (E132) 0,285 mg; titanio diossido (E171) 0,7 mg.

Indicazioni terapeutiche: Aisoskin è indicato nel trattamento di forme gravi di acne nodulo-cistica resistente a precedenti terapie, in particolare acne cistica e conglobata, specialmente quando le lesioni interessino il tronco.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12837

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina»

Estratto decreto n. 474 del 7 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico FLUOXETINA, anche nelle forme e confezioni: «20 mg capsule rigide», 28 capsule, «20 mg compresse solubili» 28 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo - Milano, via Tranquillo Cremona n. 10 - c.a.p. 20092, Italia, codice fiscale n. 03227750969.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg capsule rigide» 28 capsule - A.I.C. n. 034897052/G (in base 10), 118Z4W (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo è determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: 1 capsula;

principio attivo: Fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: amido pregelatinizzato 205,64 mg; silice colloidale 3,5 mg; magnesio stearato 3,5 mg; gelatina 65 mg; biossido di titanio 0,8 mg.

Confezione: «20 mg compresse solubili» 28 compresse - A.I.C. n. 034897064/G (in base 10), 118Z58 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa solubile;

classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo è determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: 1 compressa;

principio attivo: Fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 142,67 mg; saccarina sodica 11,19 mg; mannitolo 14,56 mg; sorbitolo 6,71 mg; aroma di anice 2,24 mg; aroma di menta piperita 1,12 mg; silicio diossido colloidale 5,93 mg; amido modificato starch 1500 55,93 mg; sodio stearil fumarato 5,93 mg; polivinilpirrolidone 41,38 mg.

Indicazioni terapeutiche: la «Fluoxetina» è indicata nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12822

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rocefin»

Estratto decreto NCR n. 475 del 7 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ROCEFIN anche nelle forme e confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 3,5 ml con kit sterile per somministrazione.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Piazza Durante n. 11, c.a.p. 20131, Italia, codice fiscale n. 00747170157.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare « 1 flacone + 1 fiala solvente 3,5 ml con kit sterile per somministrazione - A.I.C. n. 025202110 (in base 10), 0S13FY (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare;

classe: «A - Nota 55» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale:

flacone polvere:

prodotto da: F. Hoffmann - La Roche Ltd. - officina di Kaiseraugust (Svizzera); Hoffmann - La Roche A.G. - officina di Grenzach - Wyhlen (Germania); Bayer A.G. - officina di Leverkusen (Germania).

controllato da: F. Hoffmann - La Roche Ltd - officina di Basilea (Svizzera); Hoffmann - La Roche A.G. - officina di Grenzach - Wyhlen (Germania);

fiala solvente:

prodotto e controllato da Produits Roche S.A. - officina di Fontenay-sous-Bois (Francia), F. Hoffmann - La Roche Ltd. - officina di Basilea (Svizzera); Roche Diagnostics GmbH - officina di Mannheim (Germania).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_20 1193 mg corrispondenti a ceftriaxone 1000 mg;

Una fiala solvente contiene: lidocaina cloridrato 35 mg, acqua P.P.I. q.b. a 3,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi. Profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12841

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haes-Steril»

Estratto decreto n. 478 del 7 ottobre 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale HAES-STERIL rilasciata alla società Fresenius Kabi Deutschland GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Bad Homburg, c.a.p. 61343, Germania, sono apportate le seguenti modifiche:

in sostituzione della confezione: «6% soluzione per infusione endovenosa» 10 sacche freeflex da 250 ml (codice A.I.C. n. 032247076), viene autorizzata la confezione: «6% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 250 ml (codice A.I.C. n. 032247153);

in sostituzione della confezione: «6% soluzione per infusione endovenosa» 10 sacche freeflex da 500 ml (codice A.I.C. n. 032247088) viene autorizzata la confezione: «6% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 500 ml (codice A.I.C. n. 032247165);

in sostituzione della confezione: «10% soluzione per infusione endovenosa» 10 sacche freeflex da 250 ml (codice A.I.C. n. 032247114) viene autorizzata la confezione: «10% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 250 ml (codice A.I.C. n. 032247177);

in sostituzione della confezione: «10% soluzione per infusione endovenosa» 10 sacche freeflex da 500 ml (codice A.I.C. n. 032247126) viene autorizzata la confezione: «10% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 500 ml (codice A.I.C. n. 032247189).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «6% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 250 ml - A.I.C. n. 032247153 (in base 10), 0YS3CK (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «A uso ospedaliero H» ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70 comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Deutschland GmbH stabilimento sito in Friedberg (Germania), Pfingstweide n. 53 (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: poli (O-2 idrossietil) amido 60 g; sodio cloruro 9 g;

eccipienti: acqua p.p.i. 957 ml; acido cloridrico in quantità compresa tra 0,00001 ml e 0,13 ml; sodio idrossido in quantità compresa tra 0,00001 mg e 0,4 mg;

Confezione: «6% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 500 ml - A.I.C. n. 032247165 (in base 10), 0YS3CX (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «A uso ospedaliero H» ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, stabilimento sito in Friedberg (Germania), Pfingstweide n. 53 (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: poli (O-2 idrossietil) amido 60 g; sodio cloruro 9 g;

eccipienti: acqua p.p.i. 957 ml; acido cloridrico in quantità compresa tra 0,00001 ml e 0,13 ml; sodio idrossido in quantità compresa tra 0,00001 mg e 0,4 mg.

Confezione: «10% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 250 ml - A.I.C. n. 032247177 (in base 10), 0YS3D9 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «A uso ospedaliero H» ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36 comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, stabilimento sito in Friedberg (Germania), Pfingstweide n. 53 (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: poli (O-2 idrossietil) amido 100 g; sodio cloruro 9 g;

eccipienti: acqua p.p.i. 933 ml; acido cloridrico in quantità compresa tra 0,00001 ml e 0,13 ml; sodio idrossido in quantità compresa tra 0,00001 mg e 0,4 mg;

Confezione: «10% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 500 ml - A.I.C. n. 032247189 (in base 10), 0YS3DP (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «A uso ospedaliero H» ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, stabilimento sito in Friedberg (Germania), Pfingstweide n. 53 (tutte).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: poli (O-2 idrossietil) amido 100 g; sodio cloruro 9 g;

eccipienti: acqua p.p.i. 933 ml; acido cloridrico in quantità compresa tra 0,00001 ml e 0,13 ml; sodio idrossido in quantità compresa tra 0,00001 mg e 0,4 mg.

Indicazioni terapeutiche: terapia e profilassi della ipovolemia e dello shock (terapia di sostituzione di volume) in rapporto a:

interventi chirurgici (shock chirurgico);

traumi (shock chirurgico);

infezioni (shock settico);

ustioni (shock da ustione);

diluizione terapeutica del sangue (emodiluizione);

emodiluizione normovolemica acuta (ENA) per ridurre il ricorso a sangue da donatore nel corso di interventi (emodiluizione iso/ipervolemica);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 032247076, 032247088, 032247114, 032247126 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A12843

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Morbilvax»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 630 del 7 novembre 2003

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, Via Fiorentina n. 1, c.a.p. 53100, Italia, codice fiscale n. 01392770465.

Medicinale: MORBILVAX.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023190010 - 1 fl 1 dose liof + 1 f solv, varia a: «polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone vaccino monodose + 1 fiala solvente 0,5 ml;

A.I.C. n. 023190034 - 1 fl 10 dosi liof + 1 f solv, varia a: «polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone vaccino decadose + 1 fiala solvente 5 ml;

A.I.C. n. 023190059 - 1 flac 1 dose polv sosp liof + 1 f-sir solv 0,5 ml (sospesa), varia a «polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone vaccino monodose + 1 siringa preriempita solvente 0,5 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «1 flac 1 dose polv sosp liof + 1 f-sir solv 0,5 ml» (A.I.C. n. 023190059), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A12842

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piperonil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 631 del 7 novembre 2003

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Via Carnia n. 26, c.a.p. 20132, Italia, codice fiscale n. 00714810157.

Medicinale: PIPERONIL.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 021685019 - 20 compresse 80 mg varia a: «80 mg compresse» 20 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12844

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Morupar»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 632 del 7 novembre 2003

Titolare A.I.C.: Chiron s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1, c.a.p. 53100, Italia, codice fiscale n. 01392770465.

Medicinale: MORUPAR.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027506017 - 1 fl. vacc. liof+1 f.solv. 0,5 ml varia a: «polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone polvere da 1 dose + 1 fiala solvente da 0,5 ml;

A.I.C. n. 027506029 - 1 fl. vacc. liof+1 f.sir. 0,5 ml varia a: «polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone polvere da 1 dose + 1 siringa solvente da 0,5 ml;

A.I.C. n. 027506031 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere da 10 dosi + 1 fiala solvente da 5 ml varia a: «polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone polvere da 10 dosi + 1 fiala solvente da 5 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12840

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gunevax»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 633 del 7 novembre 2003

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1 - c.a.p. 53100, Italia, codice fiscale n. 01392770465.

Medicinale: GUNEVAX.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023318013 - 1 fl liof+1 f solv 0,5 ml varia a: «polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone vaccino monodose + 1 fiala solvente 0,5 ml;

A.I.C. n. 023318025 - 1 flac. 10 dosi + 1 f. solv. 5 ml varia a: «polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone vaccino decadose + 1 fiala solvente 5 ml;

A.I.C. n. 023318037 - 1 flac. lio + fiala-siringa 0,5 ml solv (sospesa) varia a: «polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone vaccino monodose + 1 siringa preriempita solvente 0,5 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «1 flac. lio + fiala-siringa 0,5 ml solv» (A.I.C. n. 023318037), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A12839

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lasix»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 636 del 7 novembre 2003

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma s.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr, 5, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 00832400154.

Medicinale: LASIX.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023993013 - 30 compresse 25 mg varia a: «25 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 023993037 - 20 compresse 500 mg varia: a «500 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 023993049 - IV 5 fiale 25 ml 250 mg varia a: «250 mg/25 ml soluzione per infusione» 5 fiale;

A.I.C. n. 023993052 - «liquidum» 1 flac. soluzione OS 100 ml varia a: «10 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 100 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12838

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Croce azzurra italiana picc. soc. coop. a r.l.», in Latina

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Croce azzurra italiana picc. soc. coop.va a r.l.», con sede in Latina (costituita rogito notaio Patrizia Belli di Latina in data 17 dicembre 1998 - Rep. n. 6053) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile - scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A12627

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Consorcasa Cenasca Lombardia a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Consorcasa Cenasca Lombardia a r.l.», sede legale in Milano, via Ponte Seveso 41, costituita per rogito notaio dott. Marco Orombelli di Milano in data 15 giugno 1981, rep. n. 71590 racc. 6247 BUSC 11031/186741 codice fiscale n. 06160500150, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - tel. 02/6792316 - fax 02/66712973 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A12593

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cor.s.a.t. a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «COR.S.A.T. a r.l.», sede legale in Milano, via Trivulzio n. 30, costituita per rogito notaio dott.ssa Rosalia Restivo di Milano, in data 22 febbraio 1982, rep. n. 28840, racc. n. 3174, BUSC 11284/190669, codice fiscale: 06407730156, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano, tel. 02/6792316, fax 02/66712973, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A12595

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Brianza Italia Editrice Cooperativa Sociale a r.l.», in Carnate.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Brianza Italia Editrice Cooperativa Sociale a r.l.», con sede legale in Carnate (Milano), piazza Pia Pertini n. 34, costituita per rogito notaio dott. Vittorio Meda di Milano, in data 24 giugno 1994, rep. n. 30550 racc. n. 2053, BUSC 15509/272349, codice fiscale: 02421920964, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano, tel. 02/6792316 - fax 02/66712973, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A12596

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Trasporti Milanesi Co.tra.mi. a r.l.», in liquidazione volontaria, in Milano.

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria: società cooperativa «Trasporti Milanesi Co.tra.mi. a r.l.», in liquidazione volontaria dall'11 maggio 1995 con sede legale in Milano, via Francesco Petrarca n. 4, costituita per rogito notaio dott. Michele Capasso di Milano, in data 6 luglio 1981, rep. n. 13790, racc. n. 971, BUSC 11020/186484, codice fiscale: 06208330156, aderente all'UNCI, liquidatore: sig. Rossano Antonio, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano, tel. 02/6792316, fax 02/66712973, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A12597

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Farma 2000 a r.l.», in Nerviano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa: società cooperativa «Farma 2000 a r.l.», con sede legale in Nerviano (Milano), piazza Crivelli n. 5, costituita per rogito notaio dott. Gherardo Marinelli di Parabiago, in data 7 novembre 1991, rep. n. 140258, racc. n. 8111, BUSC 14648/258573, codice fiscale: 10499150158, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano, tel. 02/6792316 - fax 02/66712973, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A12598

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cunicola Fo.Le.Mo. a r.l.», in Fondi

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Cunicola Fo.Le.Mo. a r.l.», con sede in Fondi (Latina) (costituita rogito notaio G. Battista Viscoglios di Fondi in data 23 giugno 1988, repertorio n. 7563) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile - scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A12599

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica relativo al decreto del 15 ottobre 2003, recante: «Delega ai direttori di alcuni uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 24 ottobre 2003, dove è scritto: «Il dott. Giuseppe Pica è delegato, a decorrere dalla data del 1º dicembre 2003 e fino al 30 aprile 2004, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di compentenza dell'ufficio periferico di Cosenza di questo Ispettorato centrale repressione frodi, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003», leggasi: «Il dott. Giuseppe Pica è delegato, a decorrere dalla data del 1º dicembre 2003 e fino al 31 maggio 2004, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ufficio periferico di Cosenza di questo Ispettorato centrale repressione frodi, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003».

03A12320

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Provvedimenti concernenti i marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie di marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno manifestato la volontà di cessare l'attività, pertanto la Camera di commercio di Napoli con determinazione dirigenziale n. 1539 del 6 novembre 2003, ha disposto la cancellazione delle stesse dal Registro degli Assegnatari.

Le imprese elencate hanno riconsegnato i punzoni in dotazione che sono stati ritirati e deformati:

Nº marchio	Denominazione impresa	Sede
243NA	Sorrentino Bartolomeo	Torre del Greco
313NA	Bracale Antonio	Napoli
540NA	Sequino Claudio	Torre del Greco
586NA	Candolfi Umberto	Napoli
626NA	Kitano Keiko	Torre del Greco
665NA	Monaco Antonio	Torre del Greco
669NA	Rajola Giuseppe	Torre del Greco
705NA	Montemurro Renato	Napoli
723NA	Mazza Armando	Torre del Greco
725NA	M.T Oro Designer S.n.c. di Coletta Maria Anna Caterina Ciriaca	Torre del Greco
772NA	Viola Mario	Napoli
836NA	Annunziata Patrizia	Torre del Greco
875NA	Gioielli M. Salvati di Salvati Alfredo	Napoli
914NA	Armando de Maria S.r.l.	Forio d'Ischia
920NA	Massaro Oro S.a.s. di Massaro Pasquale & C.	Napoli
929NA	Invenzione di Pellone Salvatore	Napoli
1028NA	Artigiani S.a.s.	Napoli

Le imprese seguenti hanno riconsegnato i punzoni in dotazione che sono stati ritirati e deformati ed hanno presentato denuncia di smarrimento per il numero di punzoni riportato nella tabella:

665NA	Monaco Antonio	Torre del Greco	3
669NA	Rajola Giuseppe	Torre del Greco	3

Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni smarriti o comunque non consegnati, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli.

03A12878

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CASERTA

Provvedimento concernente i marchi d'identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che, le sotto indicate imprese, assegnatarie dei marchi d'identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato denuncia di smarrimento dei punzoni in dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta.

N. Marchio	Denominazione impresa	Sede	N. punzoni smarriti
14 CE	Capretti Gioielli s.r.l.	Marcianise centro orafo Il Tarì modulo n. 240	2
16 CE	Emme 3 s.r.l.	Marcianise centro orafo Il Tarì modulo n. 161	2
17 CE	Progetti oro s.n.c. di Fiorentino V. e Acanfora V.	Marcianise centro orafo Il Tarì modulo n. 224	6
27 CE	CI.PA. s.n.c. di Vollaro Ciro & C.	Marcianise centro orafo Il Tarì modulo n. 199	2
30 CE	Salvatore Collaro s.a.s.	Marcianise centro orafo Il Tarì modulo n. 82/83	1
31 CE	IT.AN. s.a.s. di Itri Antonio	Marcianise centro orafo Il Tarì modulo n. 210	1
39 CE	Gioielli Tramontano s.a.s. di Tramontano Alessandro & C.	Marcianise centro orafo Il Tarì modulo n. 71	1

03A12919

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Oneri di pubblicità e trasmissione avviso indicativo degli interventi realizzabili con capitali privati

IL PRESIDENTE

Premesso che il comma 2-*bis* dell'art. 37-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dalla legge n. 166 del 1º agosto 2002, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici pubblichino un avviso indicativo relativo alla presenza nei programmi triennali di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, e lo trasmettano all'osservatorio perché ne dia pubblicità;

Considerato che, al fine di rendere uniformi i contenuti informativi degli avvisi indicativi predisposti dalle stazioni appaltanti e di configurare un sistema di pubblicità diffusa e di libera consultazione interattiva in relazione a specifiche chiavi di interrogazione (ambiti territoriali; tipologie di amministrazioni aggiudicatrici; categorie di opere; tipologie di lavori; classi di importo degli investimenti), l'Autorità ha predisposto un'apposita procedura informatica di caricamento dati per la trasmissione all'osservatorio delle informazioni relative ad interventi realizzabili con capitali privati;

Considerato che l'obbligo di trasmissione telematica è assolto con l'invio delle informazioni richieste entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso indicativo, ai sensi dell'art. 37-*bis*, comma 2-*bis*, della legge n. 109/1994, come modificata dalla legge n. 166/2002;

Comunica che a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato, le amministrazioni aggiudicatrici che intendono realizzare interventi con capitale privato dovranno trasmettere alla Sezione centrale dell'osservatorio, entro il termine indicato nel secondo «considerato», una lista sintetica di informazioni, utilizzando, previa registrazione, esclusivamente la procedura informatica di caricamento dati, messa a disposizione sul sito dell'Autorità alla pagina www.autoritalavoripubblici.it, nella sezione «Altri servizi», sotto la dicitura «Trasmissione telematica di interventi realizzabili con capitali privati».

Roma, 19 novembre 2003

Il presidente: GARRI

03A13013

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA

Sostituzione di un componente del Garante del contribuente della regione Puglia

Con decreto 6 novembre 2003, il presidente della commissione tributaria regionale della Puglia ha nominato il dott. Demetrio Fulco, nato il 3 febbraio 1927, componente dell'organo del Garante del contribuente, in sostituzione del gen. dott. Gaetano Nanula, dimissionario.

03A12545

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501280/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77